

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1851

non si fa presto, vi è pericolo che nel mese di agosto non si trovi più a negoziare con eguali vantaggi.

Prego dunque la Camera a porre questa legge all'ordine del giorno di sabato.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Sarà posta all'ordine del giorno di sabato. La seduta è chiusa alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del progetto di riforma della tariffa doganale;

2° Discussione del progetto di legge per una tassa sul commercio, sulle arti, e sulle professioni liberali.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Seguito della discussione del progetto di legge sulla tariffa doganale e sugli articoli relativi al porto franco di Nizza — Proposizione del deputato Deforesta — Opposizioni e spiegazioni del ministro delle finanze — Osservazioni del deputato Lanza — Proposizione del deputato Michelini — Reiezione della proposta del deputato Deforesta — Proposizione del deputato Piccon — Reiezione — Proposizione del deputato Deforesta sul paragrafo 3° dell'articolo 39 — Approvazione — Proposizione del deputato Airenti relativa agli olii — Opposizione del deputato Deforesta e del ministro dei lavori pubblici — Parole in favore dei deputati Benso Giacomo, Bonavera, Farina Paolo, relatore e Di Revel — Rinvio alla Commissione degli articoli riflettenti tali questioni — Approvazione degli articoli 55, 56, 57 e 58 — Proposizione soppressiva del deputato Sulis sull'articolo 59 — Sospensione su quello e approvazione degli articoli fino al 69 — Sospensione degli articoli 70, 71 e 72 — Approvazione degli altri articoli fino all'82.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** La Camera non essendo ancora in numero, si procede all'appello nominale.

*(Da questo risultano assenti i seguenti deputati):*

Angius — Barbier — Benso Gaspare — Benso Giacomo — Berti — Biancheri — Bianchetti — Bianchi Alessandro — Bianchi Pietro — Bolmida — Bona — Bon-Compagni — Borella — Brofferio — Bronzini — Bunico — Cagnardi — Campana — Carquet — Carta — Castelli — Cavalli — Cavour — Chapperon — Chiarle — Chiò — Correnti — Cossato — D'Aviernoz — D'Azeglio — Decastro — Decandia — Delivet — Demartinel — Despine — Devillette — Di San Martino — Elena — Falqui-Pes — Farina Maurizio — Ferracciu — Fois — Galli — Galvagno — Gandolfi — Garbarini — Garibaldi — Gavotti — Gerbino — Ghiglini — Gianoglio — Incisa — Jacquemoud — Justin — La Marmora — Leotardi — Lions — Leone — Marongiu — Martini — Massa — Mellana — Moia — Mongellaz — Nieddu — Notta — Paleocapa — Palluel — Parent — Pernigotti — Pescatore — Rattazzi — Ricotti — Rocci — Ruffi — Salmour — Sineo — Siotto Pintor — Spinola — Talucchi — Trotti — Tuveri — Zunini.

La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

*(La Camera approva.)*

Il deputato Demarchi appoggiandosi a motivi di salute, scrive chiedendo un congedo di 20 giorni.

*(La Camera accorda.)*

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TARIFFA DOGANALE E SUL PORTO FRANCO DI NIZZA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di riforma della tariffa doganale.

Essendosi votato il 1° articolo della proposta del deputato Ravina, io credo che si possa proseguire la discussione, ponendo in votazione ciascuno degli articoli di cui è composto il progetto ministeriale.

Giova però avvertire che la votazione del 1° articolo della proposta Ravina importa necessariamente una modificazione di redazione nel progetto ministeriale, il quale mi pare potrebbe così formolarsi, togliendo l'articolo 58, e redigendo il 59 in questi termini:

« Sino all'epoca a cui si accenna nell'articolo precedente (cioè al 1854) continuano ad essere eccettuate dalle franchigie doganali di cui godono attualmente le merci che sono introdotte dall'estero, gli articoli compresi, ecc. »

**DEFORESTA.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Deforest ha la parola.

**DEFORESTA.** Io propongo la soppressione di tutti gli articoli della proposta dell'onorevole deputato Ravina non ancora votati, e la surrogazione invece dei medesimi degli articoli 2 e 5 della proposta dell'onorevole deputato Lanza.

Spero che il signor ministro delle finanze, che mi rincresce di non vedere in questo momento al suo banco, non si opporrà alla mia domanda.

La Camera ricorda che prima della proposta dell'onorevole deputato Ravina ne era già stata fatta un'altra dall'onorevole deputato Lanza.

Questa era molto più ampia, ed a parer mio, molto più equa di quella del deputato Ravina, giacchè sino al 1854, epoca a cui l'onorevole deputato Lanza aveva reiteratamente dichiarato di consentire che rimanesse il porto franco di Nizza, benchè dapprima parlasse del 1853, aderiva che esso continuasse a sussistere tale e quale si trova attualmente, coi vantaggi che ne derivano, e conseguentemente senza dazio sul vino, colla conservazione dei diritti differenziali. Di più, decretava fin d'ora lo stabilimento di un porto franco di deposito che avrebbe effetto nel 1854, e dei competenti sussidi per migliorare il nostro sistema stradale.

Ciò nulla ostante noi abbiamo accettato di preferenza la proposta dell'onorevole signor Ravina, in vista dell'emendamento introdotto dall'onorevole signor ministro delle finanze, il quale ci guarentiva che nemmeno al 1854 il porto franco di Nizza sarebbe abolito in effetto, se non erano prima aboliti i diritti di dogana sulle derrate alimentari, o quanto meno notevolmente diminuiti.

Col suo voto di ieri avendoci la Camera tolto quest'assicurazione, noi ed i nostri amici, che in vista della medesima avevamo accettato di preferenza la proposta dell'onorevole signor Ravina, rimarremmo vittima di un errore non nostro, se non si ritorna, almeno per quanto non è ancora votato, sulla proposta del deputato Lanza.

*(In questo momento entra il ministro delle finanze.)*

La mia domanda deve poi tanto meno incontrare delle difficoltà, giacchè se si vuole che il porto franco di Nizza sia irremissibilmente abolito al 1854, se ci si concede puramente e semplicemente una dilazione sino a quell'epoca, in questo frattempo non debbono farsi delle variazioni; il porto franco di cui ora godiamo deve continuare tale e quale è attualmente, coi diritti differenziali, senza dazio sul vino, e di più si deve fin d'ora provvedere a migliorare la nostra situazione per quando sia venuta la scadenza di quella dilazione al che mirava appunto la proposta di decretare fin d'ora un porto franco di deposito, e dei competenti sussidi per migliorare il nostro sistema stradale.

D'altronde io dico: per qual motivo, mentre si lascia ancora sussistere il porto franco, ci si imporrebbe un diritto di dogana sul vino? Forse perchè noi non paghiamo la nostra quota di imposta? Ma io torno a ripetere che all'ora che è, non vi può più essere alcuno in questa Camera che non sia persuaso che, se la provincia di Nizza non è quella che paga maggiori imposte, come si crede da noi, almeno almeno non è quella che ne paghi meno. Comunque sia, io dico: è fatto costante, non si può negare che il Piemonte non paga il diritto sul vino perchè ne ha al di là del bisogno; e sarebbe egli giusto che noi fossimo i soli a sopportare quest'aggravio?

Io credo che la Camera nol pensi. Nè mi si dica che vi sono alcune provincie liguri, le quali pagano esse pure il diritto di dogana sul vino, benchè il loro suolo non ne produca a sufficienza; mentre io ripeterò nuovamente che quelle provincie hanno altri vantaggi, e fra questi quello notevolissimo (e prego la Camera di ricordarlo) che l'imposta prediale che esse pagano non ascende al terzo di quello di cui sono aggravati i nostri beni.

Quindi io spero che la mia proposta troverà appoggio in

tutti i lati della Camera: in difetto, io lo dico schiettamente, vacillerebbe la mia fede nella sua giustizia. Io mi lusingo che se la Camera è stata inesorabile ieri in un voto che rifletteva una questione di principio, vorrà oggi mostrarsi giusta, ed ove d'uopo generosa, in una questione che riflette unicamente interessi materiali e temporari. Insisto dunque nella mia proposta.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il signor deputato Deforesta chiede che invece di seguire la discussione sopra la proposta Ravina, adottata dal Ministero, si pongano in discussione gli articoli 2 e 3 della proposta Lanza. Osserverò prima di tutto che questi articoli veramente non riguardano a ciò che fece soggetto del discorso del signor deputato Deforesta, perchè il secondo porta, che « un porto franco di deposito sulle basi, e con tutti i vantaggi annessi a quello della città di Genova sarà stabilito in Nizza pel 1° gennaio 1855. »

Il terzo poi dice:

« Il Ministero presenterà nell'attuale o nella prossima Sessione un progetto di legge sulla sistemazione e costruzione di strade provinciali per agevolare le comunicazioni tra la provincia di Nizza e le provincie limitrofe.

« Nello stesso progetto di legge si determinerà la quota di sussidio da porsi a carico dello Stato per la pronta costruzione di dette strade provinciali. »

Ognuno vede come in essi non si accenna punto al mantenimento dei diritti differenziali.

**DEFORESTA.** Domando scusa. I diritti differenziali sarebbero mantenuti, come pure sarebbe escluso il diritto di dogana sul vino, se fosse accettata la mia proposta per la soppressione degli articoli proposti dal signor Ravina.

Io ho domandate due cose: la soppressione degli articoli proposti dal signor deputato Ravina, e l'adozione di due articoli della proposta Lanza.

**PRESIDENTE.** Allora la sua proposta è duplice.

**DEFORESTA.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Essendo duplice, toglie una delle difficoltà che io accennava. Però, al fine di mantenere l'ordine più semplice e più logico di discussione, io credo che questa debba seguire sugli articoli proposti dal Ministero. S'intende che per ciascuno di essi si terrebbe conto delle proposte del signor Deforesta.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** È con vero dispiacere che io sorgo per oppormi alla proposta fatta dall'onorevole deputato Deforesta. Vorrei essere in grado di assecondarlo onde diminuire il rammarico che i deputati di Nizza hanno dovuto provare a cagione del voto di ieri. Ma è mio stretto dovere d'insistere perchè siano approvate le disposizioni del progetto ministeriale, riprodotto in massima dall'onorevole deputato Ravina. E ciò credo di poter fare senza mostrarmi soverchiamente severo verso la provincia nicese, a malgrado del voto dato ieri dalla maggioranza della Camera. Ne spiego i motivi.

Non nasconderò primamente che questo voto mi ha molto addolorato; ma debbo pure affrettarmi a dire che non credo che esso possa avere alcuna conseguenza pratica diversa da quella che avrebbe potuto derivarne, ov'esso fosse stato nel senso inteso dal Ministero, e da coloro che ne dividono le opinioni. Infatti, quantunque la maggioranza della Camera abbia creduto dovere dichiarare che l'abolizione del porto franco di Nizza dal 1° gennaio 1854 non doveva essere legalmente subordinata alla condizione della revisione della tariffa daziaria, tuttavia io credo fermamente che la massima parte d

coloro che ieri votarono in senso contrario al Ministero e alla deputazione di Nizza, non negheranno che questa è una condizione, se non strettamente legale, almeno morale. Non posso indurmi a credere che la Camera dopo di aver votato l'abolizione del porto franco di Nizza, sia poi per commettere l'ingiustizia di estendere alla provincia di cui questa città è capoluogo la tariffa daziaria come viene ora votata.

Non posso indurmi a credere che alcun deputato sia per acconsentire all'abolizione del porto franco nicese, se prima non si fosse proceduto a una nuova riforma della tariffa.

La Camera non ha creduto opportuno di vincolarsi con disposizioni legislative; io rispetto questa determinazione, ma credo fermamente che essa siasi imposto un obbligo morale (*Mormorio al centro sinistro*), e certamente saprà adempirlo. Nel caso, che io spero non probabile, che nel 1853 non si potesse operare una nuova riforma daziaria, specialmente per gli articoli che più gravemente danneggiano la popolazione nicese, in questo caso, dico, io nutro ferma fiducia che, se i deputati nicesi verranno a domandare una proroga pel mantenimento del porto franco, essa sarà accordata... (*Rumori e interruzioni*) Io così credo, e dico altamente che se in quella circostanza...

*Voci.* Vuol rinnovare la questione.

**CAVOUE**, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Non rinnovo la questione, intendo spiegare soltanto la mia opinione sul voto di ieri. Io dunque dichiaro altamente in faccia alla nazione che, sebbene probabilmente a quell'epoca non sarò più ministro, ove abbia ancora l'onore di sedere in questa Camera, quando nessun altro mio collega facesse questa proposta, ne prenderei io stesso l'iniziativa, ed ho ferma fiducia che quegli stessi oratori che si mostrarono i più caldi promotori del voto di ieri, in ciò si unirebbero a me.

Non dubito che l'onorevole deputato, che nella tornata di ieri fu il primo a chiedere la divisione delle due proposte già votate, quel deputato che si mostra ognora così tenero per le dottrine del libero scambio, non si ricuserebbe in quella circostanza di unirsi a me, come pure meco si unirebbero gli onorevoli suoi amici politici. Credo quindi, ripeto, che il voto di ieri non possa nè debba avere alcuna conseguenza pratica sulle condizioni della contea di Nizza, e penso che la Camera abbia riconosciuto che non sarebbe equo lo estendere alla contea di Nizza il nostro sistema daziario attuale, ove si effettuasse l'abolizione del suo porto franco.

Qualunque sia per essere la Legislatura del 1853, certamente essa non sarà per commettere mai un atto che possa essere qualificato d'ingiusto.

Con questa ferma convinzione io debbo sostenere il progetto ministeriale, e debbo sostenerlo per i motivi gravissimi che già ho addotti avanti alla Camera, voglio dire quelli finanziari.

Nello stato attuale delle nostre finanze, noi non possiamo consentire che una provincia dello Stato non concorra nella medesima proporzione delle altre a soddisfare ai bisogni dell'erario. Ora è dimostrato, allo stato attuale delle nostre imposte, che la provincia di Nizza non concorre in questa proporzione, e ragion vuole che l'equilibrio sia in parte almeno stabilito mercè di un dazio sopra il vino. Il dazio che proponiamo è della metà di quello che pagano le altre provincie dello Stato.

E sicuramente, quantunque per molte provincie dello Stato questo dazio non abbia influenza alcuna, poichè esse sono produttrici di vino, non lascia di averne, essendovi provincie in condizioni analoghe a quella di Nizza.

Dissi che le provincie della Liguria occidentale sopportano in parte le conseguenze del dazio sul vino; però debbo avvertire che esse non lo sopportano in ugual proporzione alla contea di Nizza, poichè avendo comunicazioni facili colle provincie vinifere del Piemonte, ed essendo quindi per esse meno costoso il trasporto dei vini, possono procurarsene ad assai più tenue prezzo che non potrebbero i Nicesi.

Egli è un fatto costante che il trasporto del vino della provincia di Mondovì, che è una delle maggiori produttrici di quella derrata in Piemonte, a quella d'Oneglia, costa la metà meno di quello che si paghi nella provincia di Nizza.

Questa differenza adunque giustifica la riduzione proposta del dazio sul vino, giustifica che il dazio sul vino, in luogo d'essere stabilito a 10 lire come per tutte le altre provincie, sia mantenuto per Nizza solo a lire 5.

Ma io dico che in questa cifra, calcolando dietro le condizioni speciali della provincia nizzarda, è necessario imporlo onde gli abitanti di essa non rimangano in uno stato finanziario eccezionale, ed affinchè in un tempo in cui pur troppo le strettezze delle finanze sono immense, concorrano anch'essi a sopperire ai bisogni urgenti di questa.

In quanto ai diritti differenziali, io mi sono trattenuto così lungamente su questo punto, ed ho addotte ragioni di sì grande evidenza, che non credo abbisogni ritornarvi sopra.

I deputati nicesi con molta ragione insistono onde si dia opera ai pubblici lavori destinati a rendere più agevoli comunicazioni tra la loro provincia ed il Piemonte. Io seconderò con tutte le mie forze questa loro proposizione, e quando, come non dubito, venga accolta dalla Camera, i soli veri inconvenienti che dall'abolizione dei diritti differenziali potrebbero derivare, verrebbero riparati. Difatti, quando si desse opera ai lavori della strada tra Cuneo e Nizza, sia al traforo del Colle di Tenda, sia al proseguimento della strada nella valle della Roia, è evidente che la popolazione che abita lungo lo stradale e trae la sua sussistenza dai diritti differenziali, troverà nei lavori pubblici occupazioni forse più vantaggiose.

Se quindi contemporaneamente all'abolizione dei diritti differenziali si decreteranno i lavori lungo quella strada, si potranno togliere siffatti diritti senza che vi siano quegli inconvenienti parziali che sono inevitabili ogniqualvolta si procede ad una riforma economica di qualche importanza.

Feci già avvertire alla Camera che i dazi differenziali imponevano al paese un sacrificio di 250 o 300 mila lire.

Ora io domando se il paese sia in condizione di potere sostenere un tanto sacrificio, il quale sarebbe unicamente a profitto di alcuni negozianti nicesi, imperocchè, come ho dianzi notato, quando si dia opera ai lavori della strada tra Cuneo e Nizza, la popolazione che merita maggiormente di fissare l'attenzione della Camera, cioè quella che dimora lungo lo stradale, troverà nei lavori pubblici un largo compenso.

Consecrate a questi lavori la somma che spendete per i diritti differenziali, ed in vece di un sacrificio inutile, in vece di pagare un lavoro improduttivo, voi spenderete produttivamente il danaro della nazione, il quale lascerà tracce dopo di sé, e conferirà alle popolazioni che richiamano con tanta insistenza il mantenimento dei dazi differenziali, un beneficio duraturo, eterno, in vece di un beneficio instabile e momentaneo.

Io quindi ripeto, che non veggo motivo per ritirare la proposta relativa ai dazi differenziali, e non lo veggo nel voto di ieri, perchè questo non può definitivamente rendere peggiori le condizioni dei Nizzarda. Sono poi determinato

dalle gravissime considerazioni finanziarie da me esposte a mantenere la doppia mia proposizione, e spero che la Camera vorrà dare la sua sanzione alla seconda parte della proposta Ravina che torna lo stesso che sanzionare il progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Come ho già osservato, per seguire un ordine di discussione più logico e più semplice, questa ora dovrebbe versare sopra l'articolo 59 del progetto ministeriale che stabilisce un'eccezione alle franchigie per alcuni articoli ivi nominati. Pregherei pertanto gli oratori che intendono parlare in proposito, a non disviarsi dalla questione col ritornare specialmente sul voto di ieri.

La parola è al deputato Lanza.

**LANZA.** Non mi è possibile tacere affatto sotto l'impressione prodotta dalle spiegazioni, che l'onorevole signor ministro delle finanze volle dare al voto di ieri. Procurerò di essere brevissimo e di non rispondere che il necessario.

Egli diceva che non crede che il voto dato dalla Camera ieri possa cambiare in verun modo il risultato pratico della votazione fatta nella seduta antecedente, secondo l'interpretazione che a questa ultima avevano dato ed egli stesso e parecchi membri di questa Camera. A me pare invece che la differenza del risultato pratico sia immensa, perchè nel primo caso, se si fossero lasciate le due parti del primo articolo della proposta Ravina connesse insieme in modo che la seconda fosse una dipendenza della prima, non si potrebbe attuare l'abolizione del porto franco se non se riveduta la tariffa, e se non se riveduta ancora nel senso spiegato dal signor ministro, quello cioè di una riduzione dei dazi sui cereali e sui generi alimentari.

Mentre invece dopo le spiegazioni ampiamente date ieri, e la traslocazione della seconda parte del primo articolo della proposta Ravina nella legge che segue la tariffa attuale, ne viene per conseguenza, che non essendovi nesso legale fra quelle parti della proposta medesima, ove anche allo scadere del 1855 non fosse riveduta la tariffa, legalmente il porto franco di Nizza rimarrebbe pur sempre abolito.

Vede dunque la Camera come il risultato pratico sia ben diverso. Non nego però che quando la Camera ha stabilito che si abbia a fare una revisione della tariffa nel 1855, ha inteso certamente dare a dividere alla deputazione di Nizza come intendesse, prima che l'abolizione del porto franco di Nizza sia effettuata, di prendere in considerazione lo stato economico della loro provincia, e che se una riduzione di tariffa si potrà effettuare senza pregiudizio generale, anzi con vantaggio dello Stato, e con vantaggio particolare di Nizza, si farebbe; ma questo, ripeto, non porta in verun modo un obbligo legale. In seguito a tali spiegazioni io credo che non sia più necessario di insistere ulteriormente in questa questione. Vengo ora alla proposizione fatta dall'onorevole deputato Deforesta, il quale vorrebbe che agli articoli della proposta Ravina si sostituissero quelli della mia proposizione.

**PRESIDENTE.** Faccio avvertire al deputato Lanza come ora sia solo in discussione la proposta di soppressione dell'articolo 59 del progetto ministeriale.

**LANZA.** A me pare che l'onorevole Deforesta si sia espresso in modo da dichiarare che desiderava che gli articoli non ancora votati della proposta dell'onorevole Ravina fossero sostituiti il secondo ed il terzo della mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ma per evitare confusione si è appunto divisa la duplice proposizione del signor Deforesta, e si è detto che la questione doveva prima versare sulla soppressione degli articoli del Ministero.

**LANZA.** Se tale è l'ordine della discussione, io mi vi rimetto, io non intendeva però che di fare una osservazione al signor deputato Deforesta, per dimostrare quale era il senso degli articoli già stati votati, onde procurare di essere conseguente nella votazione degli articoli accennati della mia proposta.

**PICCON.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Piccon.

**PICCON.** Mi pare che sia cosa assolutamente impossibile votare isolatamente sopra la soppressione di uno, o di un altro articolo del Ministero, se nello stesso tempo la Camera non si forma una idea della proposta che era stata fatta dal signor deputato Lanza. Mi pare che molti deputati potrebbero essere mossi a dare il loro voto di soppressione in considerazione appunto della proposta dell'onorevole deputato Lanza; nè vedo che si possa trattare la questione diversamente.

**PRESIDENTE.** Faccio avvertire che la proposta del deputato Lanza fu già ampiamente sviluppata nella discussione generale. Ora si tratta di venire alla votazione più particolare delle parti di ciascun progetto, che la Camera ha dichiarato di prendere in considerazione. Se procedessimo nel modo indicato dal deputato Piccon cadremmo in una grande confusione. Quando si è soppresso il primo articolo relativo a mantenere alcune eccezioni alle franchigie del porto franco, si è ammesso che necessariamente è rigettata qualunque idea contraria a ciò.

Ora, conviene seguire la discussione regolare su quel progetto che va più connesso colla proposta già votata del deputato Ravina, e questo abbiamo detto essere il ministeriale. Vuol dire che mano mano si discuteranno gli articoli di questo, si discuteranno pure quelle proposte che vi si riferiranno.

Ora, ripeto, la discussione verte sull'articolo 50 del progetto ministeriale, di cui il deputato Deforesta propone la soppressione.

La parola è al deputato Iosti.

**IOSTI.** Io dichiaro che non accetto, per la votazione di ieri, l'interpretazione che piacque al signor Lanza di darle. Non abuserò della pazienza della Camera per dirle qual sia l'interpretazione che io le do. (*Rumori*)

Ma riporto per me lo stesso diritto di cui egli usava testè, giusta i principii sanciti ieri dalla Camera. Mi riservo però a spiegare qual sia la mia opinione al 1855, se saremo ancora al mondo. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Michelini.

**MICHELINI.** Credo io pure che tutte queste discussioni sull'interpretazione da darsi al voto di ieri, siano assolutamente inutili; le interpretazioni risultano dalle parole con cui è concepita la legge, non dalle intenzioni dei legislatori. (*Basta! basta! — Rumori*)

La Camera, decretando la soppressione del porto franco di Nizza nel 1854, e così conservando sino a quel tempo una cosa che più non esiste in veruno Stato incivilito d'Europa, l'esistenza cioè d'una linea daziaria nell'interno di uno Stato, ebbe, secondo me, in vista i riguardi che si debbono avere per le industrie che dallo stato anormale delle cose sono nate; e bene ella fece. (*Risa prolungata, rumori e conversazioni su tutti i banchi*)

Signori! (*Con vivacità*) Io non ho chiesto nè desiderato di essere mandato in questo recinto, ma poichè vi sono, mi varrò del diritto che mi dà lo Statuto, quello cioè di parlare liberamente.

*Voci.* Parli! parli!

**MICHELINI.** Diceva dunque che ben fece la Camera ad approvare che sia differita al 1854 l'abolizione del porto franco pel così detto contado, che io piuttosto dirò provincia di Nizza. Ma mi sembra che gli stessi riguardi si debbano avere per i negozianti di Nizza o di qualunque paese essi siano, i quali esercitano l'industria di trasportare da Nizza per il colle di Tenda le merci in Piemonte. Gli stessi riguardi si debbono avere per i carrettieri che eseguono tale trasporto.

Nè regge quanto diceva il signor ministro, che questa è un'industria improduttiva, avendo io, coll'analizzare il modo con cui succedono questi fenomeni economici...

**PRESIDENTE.** Faccio avvertire al deputato Michelini che qui non è questione dei diritti differenziali, ma sibbene dell'articolo 54 del progetto ministeriale.

**MICHELINI.** E perchè il signor presidente non ha richiamato alla questione il signor ministro delle finanze quando trattava la questione dei diritti differenziali? D'attonde io propongo un'aggiunta all'articolo votato nella tornata di ieri, quindi ho il diritto di parlare.

**PRESIDENTE.** È facile spiegare la ragione perchè non ho richiamato il signor ministro alla questione. Si è perchè egli, nella sua qualità di ministro, può prendere la parola quando gli piace.

**MICHELINI.** Ah, se vi è una misura diversa! (*ilarità*)

Io pretendo proporre un'aggiunta all'articolo votato, bisognerà quindi che io la sviluppi. L'aggiunta è questa, che « i dritti differenziali siano abrogati dal 1° gennaio 1853; » continuo quindi lo sviluppo della mia proposta. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** Ma anche questo è già stabilito. La proposta Ravina dice: « il porto franco e i privilegi doganali della città e provincia di Nizza cesseranno col 1° gennaio 1854. » È quindi inteso che per essa sono aboliti anche i dritti differenziali a partire da quell'epoca.

**MICHELINI.** (*Con vivacità*) Prendo atto di questa dichiarazione, e tacerò... (*Bravo!*)

**CAVOUR,** ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. No! no! Non è così.

**MICHELINI.** Io interpello il signor ministro se crede che i dritti differenziali debbano continuare sino al 1854.

*Voci.* No! no!

**MICHELINI.** Mi risponda categoricamente un sì o un no; intanto prego il signor presidente a mantenermi la parola dopo il signor ministro.

**CAVOUR,** ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io non intendo di fare un dialogo.

**MICHELINI.** Non si tratta di fare un dialogo, risponda solo un sì o un no.

**CAVOUR,** ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio. Io non voglio dire solamente un sì o un no; nessuno può forzarmi a ridurre la mia risposta ad un monosillabo. (*ilarità generale*)

Mi duole di abusare della sofferenza della Camera; ma devo ricordare un fatto che risponderà pievolmente al signor Michelini.

Nella seduta di mercoledì uno fra gli oppositori alla proposta Ravina, il signor Sineo, chiese se questa pregiudicava alla questione dei diritti differenziali, ed allora io stesso risposi che siffatta questione era riservata. Io credo che è in questo senso che la Camera ha intesa la proposta. (*Molti segni d'assenso*)

Dunque, se si segue il sistema accennato nella proposta Ravina, se cioè si adottano le basi del Ministero, allora all'ar-

ticolo 48 si discuterà la questione dei diritti differenziali, e si deciderà se essi devono essere mantenuti, o ridotti, o soppressi. Epperò mi pare che anche il signor Michelini potrà riservare la sua concione a quell'epoca. (*Risa*)

**MICHELINI.** Dando dunque all'articolo votato l'interpretazione del signor ministro, mi pare più che esatta e più genuina di quella del signor presidente, io continuerò a sviluppare il motivo della mia proposta.

Io dirò che male si apponeva il signor ministro delle finanze, allorchè diceva che questa diminuzione di dazio aveva per iscopo di mantenere un'industria improduttiva, avendo io sino all'evidenza dimostrato che per la concorrenza tra i produttori, siano essi negozianti di Nizza, siano carrettieri, il più basso prezzo ridonda necessariamente a vantaggio dei consumatori.

Non si sfugge da questo dilemma: o il vantaggio risultante da questa diminuzione è tale che passeranno le merci per quella strada, ed allora, per quella concorrenza che io accennava, il vantaggio ridonda a favore dei consumatori; oppure non è tale, ed allora le merci non passeranno per la strada di Limone, nessuno avrà vantaggio, ma non vi sarà nemmeno sacrificio per parte dello Stato.

Laonde io spero che la Camera avrà per queste due specie di produttori, cioè i negozianti di Nizza ed i carrettieri lungo lo stradale, quegli stessi riguardi che ebbe per tutti gli altri che sono nati dall'esistenza del colle di Tenda, e che non vorrà decretarne la soppressione se non se al 1° gennaio 1854, affinchè tali industriali abbiano il tempo di cercarsi altre occupazioni.

Allora credo ancora io che la Camera debba abolire questi dritti differenziali, perchè essendo ultimata, o presso ad essere ultimata la strada ferrata che di qua ci conduce a Genova, nessun vantaggio arrecherrebbero questi dritti differenziali; anzi, se si volesse che le merci passassero per quella strada, sarebbe necessario di dar loro un premio, ciò che sicuramente la Camera non deve nè può fare.

Fra tanto, come osservava di già il signor ministro, si decreteranno le opere di milioni per quella strada, vale a dire il foro del colle di Tenda, e, più in là, la continuazione della strada per la valle del Roia, la quale attualmente cessa al paesetto della Giandola; e così quei carrettieri avranno uno sfogo molto opportuno alla loro industria, e non saranno interamente rovinati.

Io propongo pertanto, e spero che la Camera, consentanea a quel principio per cui ella votò la continuazione del porto franco di Nizza sino al 1° gennaio 1854, accetterà la proposta che ho l'onore di farle, che anche i dritti differenziali continuino fino a quell'epoca.

Prego il signor presidente di rileggere l'articolo che è stato votato, al quale io possa innestare la mia aggiunta.

**PRESIDENTE.** Rileggerò l'articolo come è stato votato, ma mi permetterà ancora di fare un'altra avvertenza, che determinerà la sede della discussione, in cui il signor Michelini vorrebbe ora inoltrarsi.

La proposta Ravina, adottata dalla Camera, ha stabilito che il porto franco ed ogni privilegio doganale della città e contado di Nizza cesseranno col cominciare del 1° gennaio 1854; il signor Michelini, da quanto ha detto, vorrebbe abolire i dritti differenziali. Ora, siccome negli articoli della proposta ministeriale ve ne ha uno, il quale specificamente contempla il mantenimento di questi dritti differenziali, io credo che la mozione del signor Michelini trovi sede nella discussione di quell'articolo, e che anticiparla adesso sarebbe un confondere le cose.

**MICHELINI.** Io credo al contrario che la discussione procederebbe molto più spiccia, se all'articolo votato si aggiungessero le semplici parole: « *i diritti differenziati* che saranno soppressi nel 1854. »

Propongo pertanto quest'emendamento.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la proposta del deputato Michelini.

(Non è appoggiata.)

La questione, ripeto, si volge ora sull'articolo 59, il quale stabilisce le eccezioni alle franchigie doganali del contado di Nizza.

Siccome quest'articolo è composto di tre alinea, io credo che, se vi sono oratori che intendano di proporre la soppressione del medesimo, dovrebbero dapprima avere la parola, e che, dopo questi, potrebbero avere facoltà di parlare quelli che vogliono proporre modificazioni al primo, al secondo ed al terzo alinea.

Il signor Deforesta ha proposto l'intera soppressione di quest'articolo.

Domando se tale proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se non vi è alcuno che domandi la parola, la metto ai voti.

(È rigettata.)

Ora metterò ai voti il primo alinea dell'articolo.

(È approvato.)

Il secondo alinea riguarda il salnitro.

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Il terzo alinea è così concepito:

« Sono pure eccettuati dalla franchigia stessa i vini, le altre bevande fermentate, le acquavite ed altri liquidi, i quali andranno soggetti alla metà del diritto stabilito nella tariffa generale o nei trattati. »

Se niuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

**PICCON.** Io appoggio la proposta di soppressione di questo alinea, che risulta dalla proposta generica del deputato Deforesta, riguardante tutto intero l'articolo.

**PRESIDENTE.** Egli adunque propone la soppressione di questo terzo alinea.

Domanderò se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

Ora ha la parola per isvilupparla.

**PICCON.** Io credo, malgrado quanto ha detto l'onorevole signor ministro delle finanze in proposito, che vi sia una ragione non solamente di convenienza, ma anche una ragione di giustizia, per non sottomettere attualmente la provincia di Nizza al pagamento di questo diritto sopra il vino. Il signor ministro, onde sostenere questo nuovo dazio sopra la provincia di Nizza, si appoggia alla circostanza che le imposte daziarie della provincia di Nizza sono minori di quanto lo siano in tutte le altre provincie. Io però vorrei, a questo proposito, sapere quale presumibilmente sarà il totale dell'imposta doganale, dietro la nuova tariffa.

Io penso che l'imposta doganale non rileverà in totale per lo Stato che ad una somma di 11 o 12 milioni. Osservo poi che la provincia di Nizza, nello stato attuale delle cose, paga già per i diritti sopra il grano e per alcuni altri diritti, una somma che eccede incontrastabilmente le 500,000 lire. Vedo nel rapporto del signor ministro che i diritti sul grano pel 1849 sono portati nella somma di 292,000 lire; se a questa somma si aggiungono anche le altre imposte doganali pagate nella provincia di Nizza, come sono i diritti di uscita, il diritto di transito, il diritto di ostellaggio, sono più che certo

che le imposte doganali di quella provincia eccedono le 500 mila lire. Se poi moltiplichiamo per 42 volte questa somma si verrà ad averne una di 13 milioni all'incirca; mi pare adunque che 500,000 lire equivalgano, appunto per la provincia di Nizza, alla sua quota d'imposta doganale. Se presentemente, oltre all'imposta sui grani, si vuole ancora mettere un'altra tassa, la quale il signor ministro ammette che rileverà a 400 mila lire (*Il ministro Cavour fa cenni negativi*), e che io sono certo rileverà ad una somma maggiore, giacchè non si può ridurre la consumazione di 20 mila ettolitri, in un momento, dico, che la provincia di Nizza, massime col diritto sopra i liquidi *spiritosi*, verrà a pagare 500 mila lire per la sola imposta sopra il vino, ed aggiungendo poi a queste 500 mila lire anche le 320 mila incirca per la imposta sopra il grano, avremo per la provincia di Nizza una imposta di 800 e più mila lire. Ora io domando se questa sarà un'imposta la quale possa dirsi proporzionata a quelle pagate dalle altre provincie. Converrebbe, per poter giungere ad un'imposta così forte, che il prodotto delle dogane ritevasse a 35 o 36 milioni. Mi pare adunque che, anche secondo il sistema del signor ministro, sia giusta e fondata questa riduzione, ed io spero che la medesima verrà appoggiata da ogni lato della Camera, massime da coloro i quali erano intenzionati di votare per la proposta che era stata fatta dal signor deputato Lanza, la quale lasciava le cose nello stato attuale, però solo sino al 1854. Dietro a ciò, insisto per la soppressione di questo terzo alinea.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, pongo ai voti la soppressione... Però debbo prima domandare se essa sia appoggiata.

(È appoggiata.)

**DEFORESTA.** Era la stessa mia proposta.

**PRESIDENTE.** Se fosse la stessa, sarebbe già stata rigettata.

Ora pongo ai voti la soppressione del terzo alinea, così concepito:

« Sono pure eccettuati dalla franchigia stessa i vini, le altre bevande fermentate, le acquavite ed altri liquidi, i quali andranno soggetti alla metà del diritto stabilito nella tariffa generale, o nei trattati. »

(Dopo prova e controprova, la soppressione è rigettata.)

**DEFORESTA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DEFORESTA.** Propongo un emendamento a quest'articolo.

Laddove si dice: « i quali andranno soggetti alla metà del diritto stabilito nella tariffa generale, ecc. », chiedo che si dica invece: « andranno soggetti ai due quinti del diritto. »

I motivi, sui quali appoggio questo mio emendamento, sono quelli stessi per i quali domandava la soppressione di quest'alinea, e che sono stati svolti dal mio amico deputato Piccon.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** La proposta dell'onorevole deputato Deforesta avrebbe per effetto di ridurre il dazio sul vino comune, che è quello che costituisce quasi l'intera importazione nella contea di Nizza, da 5 lire a 4 l'ettolitro. Io credo che la Camera possa accogliere questa proposta favorevolmente.

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Deforesta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.  
(È approvata.)

**AIRENTI.** Domando la parola.

Pregherei il signor ministro di volermi dire se nelle parole *altri liquidi* che si leggono nel numero 3 di quest'articolo siansi compresi anche gli olii. Veramente dalla discussione che si è fatta negli scorsi giorni io dovrei dubitarne; quindi credo far presente l'inconveniente gravissimo che potrebbe nascere dal non essere compresi in queste parole anche gli olii.

Nella discussione che ebbe luogo negli scorsi giorni relativamente al porto franco di Nizza si è fatto osservare alla Camera il danno alle provincie di Oneglia e di San Remo derivante dal trasporto d'olii stranieri che si fa in Nizza, collo scopo di riesportarli all'estero come indigeni.

Ora, adottandosi gli articoli 39 e 42 delle presenti disposizioni, quali sono proposti, l'inconveniente che si deplora relativamente al commercio estero dell'olio si verrebbe a produrre anche nei mercati interni, e ne dirò il perchè.

Si dispone al numero terzo dell'articolo 39 in modo che in sostanza gli olii continuerebbero per l'avvenire, come nel passato, ad entrare con piena esenzione di dazio nel porto franco di Nizza; all'articolo 42 poi si dice che le bevande fermentate e distillate, gli olii e gli articoli compresi nella categoria terza, di produzione del contado, entrerebbero nello Stato col pagamento della sola metà del diritto.

Ora, quale sarebbe l'applicazione pratica di queste due disposizioni? Essa sarebbe che tutti gli olii esteri, i quali ora s'importano negli altri depositi dello Stato, d'ora in poi si importerebbero nella città di Nizza, e che di lì gli stessi olii, siccome non portano un marchio che li distingue dagli olii indigeni, così i medesimi, mediante dichiarazione che sono di Nizza, potrebbero essere introdotti nello Stato col pagamento della metà del diritto.

Infatti, noi abbiamo votato nelle categorie un diritto di lire 20 al quintale per gli olii fini, e di lire 3 per gli olii ordinari; ciò però rimarrebbe limitato alla lettera della legge, ma nel fatto questi olii, mediante il giro sovra indicato, entrerebbero nello Stato col pagamento di lire 10 e di lire 2 50, coll'aggiunta d'una spesa minima per effettuare la operazione.

Mi si dirà che, siccome l'esenzione portata dall'articolo 42 riguarda semplicemente gli olii che sono prodotti nel contado di Nizza, si potrà facilmente antivenire la frode da me denunciata per mezzo d'un certificato d'origine.

In primo luogo, come io diceva, l'olio non avendo marchio, io non saprei come potesse rifiutarsi un certificato d'origine a chiunque, denunciando una partita d'olio come prodotta nel contado di Nizza, l'addimandasse; in secondo luogo poi, anche un piccolo miscuglio basterebbe, nella larghezza di commercio, ad autorizzare il rilascio di un certificato di origine di un dato paese.

Di ciò ne abbiamo la prova nel nostro commercio colla Francia.

Là questi certificati d'origine sono richiesti, e ciò non toglie che si facciano in quei mercati passare come olii di Nizza gli olii mescolati, e che vi siano come tali importati, dopo che il miscuglio è operato; quindi vede la Camera che un semplice certificato d'origine nulla prova.

Io non insisterò qui sicuramente perchè si prendano delle misure straordinarie relativamente all'introduzione in generale dell'olio estero in Nizza, perchè, essendosi adottata ieri in principio l'abolizione del suo porto franco, e limitatane la durata a circa due anni e mezzo, non è il caso di fare novità

su quanto si tollera da molti anni addietro; è urgente però il provvedere almeno perchè d'un male non se ne facciano due, e si impedisca per l'avvenire, tanto nell'interesse dell'erario, che delle provincie interessate, onde non si pratichi anche per l'interno quanto si pratica per l'estero, e così si giunga, coll'opportunità del porto franco, a dar passo nello Stato tanto agli olii provenienti dall'estero, come a quelli del contado di Nizza col solo pagamento della metà del diritto.

Io credo che si potrebbe ottenere questo scopo, aggiungendo a quest'articolo un numero 4, col quale si venisse anche in Nizza a stabilire per gli olii esteri un deposito a cui fossero comuni le formalità che si osservano per gli olii d'origine estera, che si introducono negli altri depositi, quale sarebbe quello, per esempio, di San Pier d'Arena, in guisa che l'introduttore in deposito sia caricato verso le dogane della merce introdotta, e se questa ritorna all'estero, egli ne sia scaricato, o se non sia giustificato l'impiego della medesima, debba il proprietario essere contabile verso l'erario dei diritti che deve pagare in conformità della tariffa.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Se ho bene inteso, il signor Airenti vorrebbe che poi fosse permessa l'introduzione dell'olio estero nel contado di Nizza, salvo che in un deposito franco...

**AIRENTI.** Io vorrei che si introducessero in deposito, e che con ciò non potessero poi introdursi nel restante dello Stato al di qua della linea intermedia, senza il pagamento del dazio relativo.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Questo mi pare che non si possa accettare, perchè sottoporrebbe il commercio dell'olio estero a tante formalità, a tanti incagli, da intieramente annientarlo. La discussione dei giorni scorsi ha provato che a Nizza si esercita un'industria speciale, quella di far venire degli olii da piazze estere, come da Napoli, da Tunisi, dall'Oriente, e di mescolarli con quelli di Nizza. I deputati della riviera hanno levate alte grida contro questo commercio. Io non so vedere che cosa esso abbia d'illecito.

Ma, si dice, questi olii mescolati si vendono poi come olii di Nizza. Che importa, o signori; questo commercio si fa alla faccia del sole, e tutti lo sanno. Io credo non vi sia a Marsiglia un solo negoziante...

*Una voce a sinistra.* In Marsiglia sì, ma e negli altri luoghi?

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Ho detto soltanto Marsiglia, ma anche negli altri luoghi dove si fa commercio di olio, non vi è un solo negoziante che ignori questo fatto. Dunque non vi può essere abuso, non vi è malafede, è cosa evidentissima.

Egli è come nel mezzogiorno della Francia, si fa venire del vino di Bordeaux, e poi si mescola con vino di altre regioni, e si manda a Certe, ove s'imbarca sopra bastimenti genovesi che lo vendono nell'America come vino di Bordeaux; questo tutti lo sanno, e non si può dire che sia un commercio illecito.

Io non so capacitarmi che noi dobbiamo incagliare questo ramo d'industria, perchè ci si dice che quest'olio mescolato fa torto alla riputazione dell'olio della riviera. Ma, o signori, io lo ripeto, l'olio della riviera ha una riputazione stabilita, e quelli che fanno quel commercio sanno benissimo distinguere, quando comprano, e l'olio della riviera, e l'olio che è mescolato col forestiero.

Io supplico la Camera a non portare un nuovo incaglio ad un'industria la quale è assai importante e meritevole di riguardi.

Quando poi il porto franco sarà soppresso, e che sarà il caso di stabilire a Nizza un porto franco di deposito, allora si farà in modo che questa industria possa esercitarsi in questo nuovo porto franco di deposito senza soverchio incaglio; ma di presente il volere immediatamente costringere questa industria a non esercitarsi che in un porto franco che non esiste, ovvero in un deposito fittizio, io dico che sarebbe portare a questa industria un gravissimo incaglio.

Ma gli onorevoli deputati della riviera oppongono che noi verremo ad essere inondati di olii esteri, i quali varcheranno il colle di Tenda. Io rispondo che questo timore è puramente immaginario, primieramente perchè l'articolo è preciso, e la facilità non si estende che agli olii prodotti da Nizza; in secondo luogo, farò loro osservare che, oltre al dazio di 10 lire, vi è ancora da mettere in computo la maggiore spesa di trasporto.

Un quintale d'olio, e me ne appello a tutti i rappresentanti della zona oleifera, per giungere a Torino da Oneglia o da Porto Maurizio, che sono quasi le due città che somministrano tutto l'olio che si consuma in Piemonte, paga al più 4 lire o 4 50 al quintale, invece che, per giungere da Nizza, ne paga 9. Vi è ancora una protezione nella maggiore spesa di trasporto. Dunque vedono gli onorevoli deputati che l'olio della riviera è largamente protetto dal dazio che si è conservato e dalla maggiore spesa.

Si è voluto diminuire un poco il dazio sull'olio di Nizza, perchè veramente vi è una certa quantità d'oli di Nizza, la quale potrebbe essere consumata in Piemonte anche con questo dazio, e sono gli olii di qualità finissima. Si è creduto di poter concedere ai produttori nizzesi questo piccolo compenso per gli aggravii che loro si imponevano.

I produttori della riviera saranno sempre protetti dal dazio di 10 lire, più con 5 lire di maggiore spesa di trasporto, più colle formalità che si prescriveranno onde essere certi che sia olio di produzione nizzese.

Con tutto ciò mi pare che non debbano insistere onde portare un nuovo aggravio alla popolazione nizzese, e prego quindi la Camera a volere respingere la fatta proposizione.

**PRESIDENTE.** Rileggo la proposta d'aggiunta a questo alinea, che è così concepita:

« Gli olii esteri continueranno a godere della franchigia all'approdo in Nizza, ma essi saranno sottoposti al deposito fittizio. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il signor Bonavera ha la parola.

**DEFORESTA.** Io domanderei la parola per proporre la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** In questo caso ella ha facoltà di parlare.

**DEFORESTA.** La Camera ha già deciso che sino al 1854 sarà conservato il porto franco a Nizza. Questa proposizione non sarebbe niente altro che una limitazione al voto che ha già emesso la Camera sul porto franco il quale, come essa ha deciso, dovrà continuare al 1854.

Ora io dico: o ciò che propone l'onorevole signor Airenti deve aver luogo fin d'ora, e così prima del 1854, e la Camera ha già deciso in proposito, o comincerà solo a fare tempo dal 1854, ed in tale caso, siccome la Camera rivedrà allora la tariffa, potrà prendere la deliberazione che stimerà opportuna in ordine alle difficoltà accennate dall'onorevole preopinante.

Dappoichè ho la parola, mi permetterò di osservare che il timore dei signori deputati delle provincie di San Remo e

di Oneglia sono mal fondati ed affatto contrari a ciò di cui essi possono agevolmente persuadersi.

Sta in fatto che il tanto lamentato miscuglio dell'olio non ha luogo che per l'olio che è fabbricato dopo il mese di aprile e spedito in Francia; in Piemonte non si spedisce che una tenuissima quantità di olio sopraffino. Ora, io domando qual sia quel negoziante che voglia mescolare con l'olio sopraffino l'olio estero di qualità inferiore.

Questo è anche un motivo di più perchè la Camera adotti la questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiata la questione pregiudiziale.

(È appoggiata.)

**BENSO GIACOMO.** Domando la parola contro la questione pregiudiziale. La Camera, nel determinare che al 1° gennaio 1854 debba cessare il porto franco di Nizza, ha anche stabilito di occuparsi in seguito intorno al modo con cui regolare questo porto franco pel tempo che deve ancora durare.

Infatti, il ministro stesso ed il signor presidente hanno messo in discussione un progetto che tende a stabilire appunto quelle misure interinali che sono necessarie per regolare questo porto franco.

Quando adunque la Camera ha votato che il porto franco deve sussistere, non ha già detto che deve sussistere tale quale è al presente, ma nel modo che verrà regolato.

Ed invero, per addurne una prova, non ho da durare molta fatica, mentre la Camera ha già determinato che fin d'ora i vini siano esclusi dal libero ingresso in porto franco, sebbene prima liberamente vi entrassero.

Dunque vi esiste già una modificazione allo *statu quo*; e perciò non può avere luogo la questione pregiudiziale proposta dal signor Deforesta.

In quanto a me, ho votato per la proposizione soppressiva degli articoli proposti dal Ministero, perchè era mio desiderio che, dal punto che la Camera ha stabilito che il porto franco dovesse mantenersi ancora per due anni e mezzo, durante questo intervallo i Nizzardi godessero intieramente di tutti i vantaggi di cui godono attualmente; ma, giacchè la Camera ha diversamente opinato, e non ha adottato la proposizione della soppressione del progetto ministeriale, è naturale che, dal punto che siamo entrati a discutere gli articoli del progetto ministeriale, sia lecito a ciaschedun deputato di presentare quelle aggiunte che crede convenienti.

L'aggiunta della proibizione del libero ingresso dell'olio, o signori, è ragionevolissima, e pare che non dovrebbe essere oppugnata dagli stessi signori deputati nizzardi.

Si è detto che il porto franco di Nizza è un porto di consumazione, che fu stabilito onde favorire gli abitanti del Nicese che si trovano mancanti di alcune derrate, e che sarebbero quindi troppo gravati se fossero assoggettati alla gabella come gli altri.

Ma, signori, tutti sarete persuasi che gli abitanti di Nizza non hanno bisogno d'olio estero per la loro consumazione; Nizza produce olio di ogni qualità, cominciando dall'olio di fabbrica fino al più perfetto. I consumatori di quella provincia adunque non hanno bisogno che loro si conceda il diritto della libera entrata dell'olio straniero, giacchè questo libero ingresso dell'olio straniero è solo vantaggioso a quei pochi negozianti, i quali, mischiandolo coll'olio di Nizza, lo fanno andare in Francia, spacciandolo per olio nizzese; a questo modo ottengono, come già ebbi l'onore di osservare altra volta alla Camera, ottengono il modo di un monopolio che

rimane a carico di tutti gli altri negozianti della zona oleifera.

La Francia procurò, è vero, di impedire questa frode con ordinare che l'olio che viene da Nizza sia accompagnato da un certificato di origine rilasciato dal console francese, il quale lo rilascia dietro il giudizio di persone esperte, chiamate ad esaminare se l'olio che si spedisce sia o no effettivamente nizzese, ma siccome in questi giudizi è difficile accertare la verità, continua però l'olio estero ad andare in Francia come olio di Nizza, ed io sono accertato che la quantità di quest'olio che va in Francia per lo scalo di Nizza, ascende a 100,000 quintali metrici. La Camera ha inteso dall'onorevole Deforesta quale sia il prodotto dell'olio nella provincia di Nizza, e vedrà dal confronto delle cifre che più del triplo del prodotto locale va in Francia sotto il nome di olio di Nizza. Vi è quindi in tale negozio un vantaggio ristretto a pochi speculatori, i quali vengono ad avere un monopolio sopra gli altri delle vicine provincie. Questo monopolio non è bene che esista, perchè la popolazione nicese non ne sente alcun profitto, che anzi essa ha vantaggio che questo monopolio non si pratichi, in quanto che riddonda in pregiudizio della fama che ha l'olio di quelle regioni.

Dunque la libera introduzione dell'olio estero non avrebbe altro effetto che di favorire la speculazione testè mentovata, e di fare che si arricchiscano pochi a spese della popolazione stessa di Nizza e di quella delle vicine provincie. Ma non è qui solo il punto per cui io credo che la Camera debba adottare la proposta dell'onorevole Airenti; vi è anche inchiuso l'interesse delle finanze. Mi rincresce che non sia presente il signor ministro di agricoltura e commercio, perchè vorrei che mi spiegasse in quale maniera egli crede di tutelare l'interesse delle finanze, senza adottare una tale misura. Sta in fatto, o signori, che l'olio forestiere s'introduceva in Piemonte anche sotto la precedente tariffa. Mi ricordo che l'onorevole deputato Quaglia in quest'Aula stessa, ha già fatto conoscere la quantità d'olio forestiero che tutti gli anni entrava nello Stato dallo scalo di Genova.

Egli è facilmente spiegabile come quest'olio vi entrasse; gli olii forestieri hanno le qualità corrispondenti anche nello Stato; per esempio, gli olii di Tunisi e delle isole dell'Arcipelago sogliono avere un valore per quintale metrico dalle 65 alle 66 lire in prezzo comune; ora aggiungendovi le 30 lire di dazio protettore che ammetteva la tariffa antecedente, si veniva ad avere un prezzo dalle 95 alle 96 lire ogni 100 chilogrammi di olio estero che aveva pagato la gabella. Questo è presso a poco il prezzo a cui ascende l'olio nostro di qualità eguale a quello di Tunisi, ed a quello delle isole dell'Arcipelago; ne consegue adunque che, quando nel nostro paese l'olio nostro della stessa qualità era di qualche lira al di sotto, immediatamente i negozianti genovesi potevano mettere in consumazione l'olio d'Oriente nell'interno dello Stato. Adesso, avendo noi abbassata la tariffa sugli olii da 30 a 20 lire, ne deriva che l'ingresso nello Stato di questi olii è assicurato in qualunque tempo, perchè avranno sempre modo di entrare, e di stare in concorrenza coi nostri di eguale qualità. Questa misura produce un reddito, e ben forte alle finanze, perchè farà entrare molta quantità di olio estero di questa qualità. Adesso, per far vedere in quale maniera riesca facile, tostochè venga adottato il sistema ministeriale, senza alcuna modificazione, di frodare le finanze, io sottoporro alla Camera la seguente supposizione: un negoziante estrae dal porto franco di Genova una quantità d'olio d'Oriente, che vuole introdurre nello Stato; egli dovrebbe pagare 20 lire di

dazio, invece lo carica sopra un bastimento e lo manda a Nizza, e paga solo 50 centesimi di spesa, perchè questo è il noto che si paga per il trasporto di 100 chilogrammi da Genova a Nizza, quindi lo fa ritornare a Genova come olio della provincia di Nizza, il quale, secondo il progetto ministeriale, paga la metà del dazio. Quando in fatto questo olio sia dentro Nizza, come farà il Governo a conoscere se quest'olio, uscendo da Nizza per andare a Genova, sia olio di Nizza, oppure forestiero? Non vi è alcun mezzo per conoscerlo. Si ricorrerà ai periti? Ma allora ci troveremo nella posizione in cui si trova la Francia, la quale, malgrado tutte le sue perizie, bisogna che riceva tuttora l'olio forestiero dallo scalo di Nizza.

Il negoziante di Genova, dunque, con 50 centesimi di andata, 50 di ritorno (mettete anche qualche piccola cosa per ispesa di sbarco e d'imbarcazione), con 1 lira e mezza al più, potrà far entrare per la via di Genova l'olio forestiere, con metà del dazio, e guadagnerà 8 lire e mezza, e questo guadagno sarà tanto di meno che percepiranno le finanze. Dunque vi è un danno preciso a carico delle finanze, e sono persuaso che gli stessi signori deputati di Nizza, i quali, se vogliono dei vantaggi per la loro città, non li vogliono a pregiudizio delle finanze e degli altri paesi, saranno convinti anch'essi che la misura di assoggettare l'olio estero a pagare all'ingresso in Nizza, il dazio come lo paga in tutte le altre parti, è una misura che non pregiudica punto la popolazione di Nizza, che le fa anzi lo stesso vantaggio che fa alle altre provincie oleifere, e che inoltre a questo modo s'impedisce che alcune persone facciano un lucro e sopra i produttori dell'olio e sopra le finanze.

Io quindi appoggio la proposizione dell'onorevole deputato Airenti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bonavera ha la parola.

**BONAVERA.** Signori! Io vorrei conciliare, per quanto si può, gli interessi di Nizza con quelli delle provincie limitrofe, fra le quali vi è quella di Oneglia, per cui hanno già parlato altri oratori, ma non posso accettare l'articolo 42 di cui si discute, perchè con essa si fa una riduzione della metà del dazio per gli olii d'origine di Nizza che entrano in Piemonte. Infatti, se si ammettono in libera concorrenza, senza che si prenda alcuna misura doganale, senza nessuna sorveglianza degli olii esteri, siccome è impossibile che possano distinguersi gli olii quando sono introdotti in franchigia in Nizza, perchè fra gli olii esteri vi sono anche quelli di Napoli, quelli di Puglia, quelli di Bari, che sono gli olii fini, e che si mescolano anche cogli olii similari senza guastarne la qualità, io domanderò se in questo caso, non essendovi mezzo alcuno di poter fare questa distinzione, quando gli olii esteri si troveranno in libera franchigia nella contea di Nizza, non potranno con tutta facilità introdursi in Piemonte sotto il nome di olii di Nizza, e così godere dell'esenzione della metà del dazio? Se per parte del Ministero si facesse constare che vi sia un mezzo qualunque per garantire l'identità degli olii, e si potesse quindi impedire una fraudolenta sostituzione, l'adotterei di buon grado, poichè io non voglio arrecare danno a nessuno, tanto meno poi alla provincia nostra sorella di Nizza. Ma se se questo mezzo non esiste, se non mi sarà indicato, crederei inutile la precauzione del certificato di origine, perchè, oltre il mezzo di compiacenza di ottenere tali dichiarazioni, non si potrà mai verificare se l'olio corrisponde all'origine specificata, tanto più se venisse mescolato. Quindi sarebbe molto facile l'introdurre gli olii esteri in Piemonte col pagamento della metà del dazio, ed io domando: quale sarebbe la conseguenza di questo inconveniente? In primo luogo le finanze

scapiterebbero della metà del dazio che è stato imposto sugli olii esteri; in secondo luogo, la protezione che è stata accordata per gli olii indigeni (che è pure una protezione assai tenue, e non è nemmeno paragonabile alla protezione che si è mantenuta per gli altri articoli), si ridurrebbe ancora alla metà, perchè introducendosi gli olii esteri e passando colla maschera di olii di Nizza, naturalmente non pagherebbero più che la metà del dazio.

Ma si è detto per parte dei Nizzardi che essi non fanno questo commercio, ed hanno pure citato delle cifre. Io ammetto che attualmente questo commercio non si faccia; ma, o signori, non bisogna semplicemente guardare allo stato attuale delle cose, vuolsi pensare all'eventualità dell'avvenire. Qualora noi per imprevidenza lasciassimo una porta aperta al contrabbando, e che si potessero introdurre degli olii esteri col nome di olii di Nizza, pagando la metà del dazio, noi avremmo certamente da rimproverarci di non avere fatto tutto quello che dipende da noi all'oggetto di evitare i danni che ne soffrirebbero il tesoro e le provincie limitrofe. Ripeto: si trovi un mezzo qualunque (lo indichino i miei amici di Nizza), mediante il quale si ottenga una guarentigia non illusoria, perchè, in quanto a me, io ammetto qualunque mezzo; ma, se questa via non ci fosse, in verità, per uscire da questo imbarazzo, io non vedrei che due mezzi, uno dei quali è quello proposto dal signor deputato Airenti, cioè che si assoggettino questi olii ad un deposito fittizio. Si noti che questo mezzo non farebbe più sorgere l'ostacolo stato accennato dal signor ministro delle finanze, perchè il deposito fittizio non farebbe altro che lasciare l'olio in libera circolazione presso i negozianti, i quali potrebbero anche mescolarlo e mandarlo all'estero, se così loro piacesse; occorrerebbe soltanto stabilire un conto corrente tra il commerciante che introduce una certa quantità di olii all'oggetto che ne avesse caricamento, e così non potrebbe più introdursi in Piemonte, perchè il negoziante nel suo conto corrente non ne sarebbe scaricato senza fare constare della sortita. L'altro mezzo sarebbe quello di lasciare le cose nello stato in cui sono attualmente, cioè che gli olii di Nizza siano equiparati agli olii esteri, e si paghi lo stesso dazio per l'introduzione di tutti gli olii in Piemonte. In questo caso cesserebbe qualunque motivo di discrepanza. Noti inoltre la Camera che questo mezzo non sarebbe poi contrario agli interessi che sono stati anche propugnati dai deputati nizzardi, poichè ci dissero nei loro discorsi reiteratamente che ad essi non cadeva di questo commercio, che era di pochissimo rilievo, perchè non introducono in Piemonte se non che olio in bottiglie. Se pertanto a loro non cade di questo commercio, io credo che questo mezzo non potrebbe essere per loro di nessun nocimento, sarebbe un rimedio innocuo per loro, e che per noi avrebbe un gran peso, in quanto che porterebbe la tranquillità nelle nostre provincie.

Io insisto perciò nella doppia proposizione che testè ho fatto.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Domanderò la parola per fare un'osservazione su quello che ha detto il signor Bonavera.

La differenza fra lui ed il Ministero sta essenzialmente in questo che il Ministero disse che provvederà a che gli olii che vengono da Nizza non si possano confondere con quelli che vengono dall'estero; il signor Bonavera dichiara impossibile il distinguerli, perchè vi sono olii esteri egualmente buoni dei nicesi, con cui si fa il mescolio, nel quale è impossibile distinguere se sia tutto olio di Nizza o di un'altra qualità.

Allora io domando: perchè si è così gelosi del credito degli olii della riviera? Perchè si teme che la mescolanza faccia a questi perdere la fama? Ma dicesi da un altro lato che in Francia, a malgrado del grande commercio che si fa continuamente di tali olii, si esigono certificati, perchè si riconosce che le qualità miste sono più cattive; adunque vi è un modo di discernerlo. Forse nessun deputato e nemmeno il signor Bonavera stesso saprebbe distinguere olio da olio; ma io credo che ricorrendo a pratici di tal genere si possono riconoscere non solo gli olii delle regioni lontane e vicine, ma tutti gli olii da luogo a luogo. Potrei citargli uno dei più grandi depositi di olio d'Italia che è Venezia che fornisce quasi tutto l'olio alle provincie settentrionali e occidentali dell'Italia, e dove vengono gli olii del Levante, ma di molti siti e molte qualità, ne viene cioè dalle isole dell'Arcipelago, dalle isole Ionie, dal regno di Napoli, dalle coste di Barberia, e tutte queste qualità d'oli si sanno distinguere. Io almeno intesi sempre a dire che un buon pratico perito di olii, distingue benissimo una qualità dall'altra e con grande facilità, e al primo saggio vi sa dire se sia olio di Paxo o di Cefalonia, e non solamente se è di Grecia o delle isole di Barberia, ma se è di una o di un'altra di queste isole.

Io non so dunque comprendere come sarà impossibile discernere la qualità degli olii di Nizza dagli altri coi quali si fanno queste misture, e torno poi a ripetere, che se c'è questa identità, non c'è niente a temere per la fama degli olii della riviera.

Aggiunse poi il signor Bonavera che egli crede che non sarebbe un gran danno che si farebbe al commercio degli olii di Nizza, poichè gli olii che vengono in Piemonte da quella contea sono fini, sono in bottiglie, e quindi è un piccolissimo commercio. Ma io non credo che, perchè il commercio si fa in bottiglie, ne venga che sia un piccolo commercio; la bottiglia è piccola, ma se le bottiglie sono molte il commercio può diventare grande.

Faccio osservare che dell'olio di Nizza in bottiglie ce ne va dappertutto, è ricercatissimo ed è già carissimo. Dunque, perchè vuol egli che si privi Nizza della facoltà di mandare qui i suoi olii, e si privi il Piemonte della facilità di usare dei buoni olii di Nizza, o di non poterli avere che ad un prezzo esorbitante?

**FARINA PAOLO, relatore.** In questa questione si sono affastellate insieme cose molto diverse; ma la questione, come l'ha posta il deputato Benso, è di una chiarezza tale, che chiunque la volle ravvisare sotto un altro aspetto, non riuscì a rispondere.

L'articolo 42 dice:

« Le bevande sia fermentate che distillate, gli olii, ecc., non andranno soggetti che alla metà dei dazi stabiliti nella tariffa vigente. »

Ciò posto, un boccale d'olio o di vino introdotto in franchigia a Nizza per passare poi da questa città nell'interno dello Stato, invece di pagare il dazio come si paga da tutte le altre parti, lo paga minore.

Ammessa l'impossibilità di riconoscere le varie qualità d'olio, giusta le provenienze, la conseguenza naturale è che si potrà introdurre tutto l'olio che si vorrà, non pagando che la metà del dazio; la cosa è evidente.

E qui si noti che il ministro di agricoltura e commercio, dopo avere giudicato contro i dazi differenziali viene a stabilirli colla sua proposizione. Dopo avere predicato, dico, contro questi dazi differenziali, viene a stabilire per il contado di Nizza una differenza nell'introduzione. Egli è ben vero che questa differenza sarebbe in parte compensata dalla

maggior spesa del trasporto per il colle di Tenda. Badi però la Camera che in prima il diritto differenziale era riferito alle sole spedizioni a farsi pel colle di Tenda. Ora, da questa clausola del progetto ministeriale, che cosa ne avviene? Ne avviene ciò che ottimamente diceva il deputato Benso, che uno prende un barile d'olio nel deposito di San Pier d'Arena lo manda a Nizza, poi da Nizza lo spedisce a Genova, e quivi lo fa passare per olio di Nizza, fraudandosi così il tesoro da 8 lire a 8 e 50 per quintale. Questo è evidente, dal momento che le provenienze di una parte pagano 10 e quelle di altre parte pagano 2 50 al più. Siffatta questione pare che non l'avesse capita ancora il ministro di agricoltura e commercio, e neppure il ministro dei lavori pubblici.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** (*Interrompendo*) Non l'ho capita neppure adesso.

**FARINA PAOLO, relatore.** Allora sentirò volentieri che cosa mi risponderà.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Non posso rispondere che questo, che ella parte dalla supposizione che non si possano distinguere gli olii, e che io parto dalla supposizione che si possano distinguere.

**FARINA PAOLO, relatore.** Ella asserì un momento fa che gli olii non si mescolano. Non sono sicuramente gli olii di prima qualità quelli che si mescolano: ma che gli olii si mescolino non l'hanno negato gli stessi deputati di Nizza. Ciò non fu conteso che dal ministro dei lavori pubblici, il quale, mi sia permesso di dirlo, non è molto al fatto di questa materia.

Tutti dunque sanno che gli olii si mescolano, e che quando anche non si mescolassero, alcuni avrebbero convenienza di ciò fare per frodare i diritti del tesoro.

Io domando se vi possa essere un doganiere, il quale sia in grado di francamente sostenere che l'olio di Nizza ha qualità speciali tanto riconoscibili che sia impossibile di confonderlo con gli olii provenienti dagli altri paesi.

In vista di ciò, io crederei che si potesse mandare quest'articolo alla Commissione perchè vedesse di fare in modo di non danneggiare il contado di Nizza, e di non arrecare danno allo Stato.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola per dimostrare che non sono caduto in contraddizione.

Comincio però a confessare che in fatto d'olii non mi intendo molto (*Si ride*), e non tanto sicuramente come mostra intendersene il deputato Farina. Intorno a ciò non ho niente da opporre.

Non è però vero che io abbia negato che gli olii si mescolino; ho detto che essi si mescolano, ma che la mescolanza è riconoscibile e che non v'è ragione d'impedirli.

Ho quindi asserito che il signor Bonavera si contraddiceva quando asseriva non riconoscibile la mescolanza degli olii: e l'ho sostenuto pel riflesso che allora non aveva egli ragione di dire che queste mescolanze screditassero gli olii della riviera. Io ritengo che la mescolanza si faccia, ma che la si possa conoscere; ritengo che quello che si fa per mandare l'olio all'estero non si abbia da incagliare, perchè è un ramo d'industria, è una manifattura, un commercio che può giovare, e che spetta a quelli che dovranno ricevere la merce a conoscerla e vedere se loro convenga.

**BONAVERA.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Mi permetta il signor Bonavera, ma qui non vi è motivo di rispondere per un fatto personale.

**BONAVERA.** Se il signor ministro dei lavori pubblici ha detto che io sono in contraddizione con me stesso...

**PRESIDENTE.** Avrà la parola a suo turno; per ora la prego a non interrompere la discussione.

**BONAVERA.** Mi perdoni il signor presidente, io non sono solito ad abusare della pazienza della Camera, e nemmeno a dare una grande elasticità al diritto d'aver la parola per un fatto personale; ma quando mi si dice che mi sono contraddetto, mi pare che vi sia motivo d'amor proprio per dovere rispondere.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Io ritirerò la parola che si sia contraddetto; il pubblico giudicherà poi della verità.

**BONAVERA.** La proposta è condizionale, poichè lascia giudice il pubblico della questione, senza sentire la mia difesa.

**PRESIDENTE.** Parli per un fatto personale.

**BONAVERA.** Io aveva detto in primo luogo che non intendeva portare nessun pregiudizio ai favori che sono stati concessi a Nizza, ed aveva osservato come anche i deputati di Nizza, relativamente alla quantità dell'olio che si spedisce in Piemonte, dicevano che era poca cosa. Il signor ministro dei lavori pubblici dice che mi sono contraddetto.

Ma io avevo citato il discorso dell'onorevole deputato Piccon, il quale aveva affermato che il commercio degli olii con Nizza non faceva nessuna concorrenza a noi, che non si faceva che in iscarsissima quantità; anzi ha citato una cifra estratta dai registri della dogana; dunque in questo non c'è contraddizione.

Ho parlato poi della qualità degli olii, e dissi che è difficilissimo, anzi che è impossibile, e mantengo la parola, che è impossibile distinguere gli olii fini del regno di Napoli da quelli di Nizza... (*Oh! oh!*)

Sì, signori, dico che è impossibile, tanto più quando vi esiste una mescolanza. Il signor ministro ha detto potervi essere degli assaggiatori aventi l'abilità sopraffina di distinguere tutti gli olii; ma io che sono negoziante d'olio, che ne spedisco una gran quantità in Piemonte, posso dire che nei nostri paesi non conosco di questi assaggiatori capaci di distinguere la qualità degli olii dal gusto, particolarmente quando si tratta d'olii sopraffini.

E poi, o signori, non sono solamente gli olii sopraffini che possono spedirsi in Piemonte; anche gli olii ordinari si possono spedire in gran quantità, e sono in grado di farci la concorrenza di cui ho già parlato: dimodochè anche in questa seconda parte io credo di non essermi contraddetto.

Aggiungerò una ragione che partiva dalla bocca del signor ministro di commercio, che credo non sia bocca sospetta. (*Si ride*)

Quando si parlava sulla questione dell'olio di sesamo, sulla questione del diritto così detto *drawbach*, sulla proposizione cioè del deputato Lanza, il quale voleva si accordasse il favore del *drawbach* all'olio di sesamo, perchè sarebbe stato formato colle grane che sarebbero state introdotte nello Stato come materia prima, il ministro di agricoltura e commercio disse che era difficilissimo, anzi impossibile che si potesse distinguere l'olio di sesamo, che è un'olio di grana, da quello di oliva, e che per conseguenza le sostituzioni fraudolente erano possibili e probabili, e che bisognava cautelare le finanze.

Vede dunque che uno dei ministri concordava con quello che dico io, cioè che non è tanto difficile fare queste sostituzioni anche in olii di diversi generi; per conseguenza i timori che io aveva esternato sul pregiudizio delle finanze e delle provincie vicine, non sono timori infondati. Dopo questo, io non abuserò maggiormente dei momenti della Camera

poichè, essendomi ristretto al fatto personale, mi pare di aver dimostrato che io non era in contraddizione, come affermava il signor ministro dei lavori pubblici.

*Voci.* Ai voti!

**PRESIDENTE.** Desidererei che la Camera cominciasse a pronunciarsi sulla questione pregiudiziale proposta dal signor Deforesta; poi si entrerà nel merito.

**DEFORESTA.** In seguito alle osservazioni fatte dal deputato Benso, io ritiro la questione pregiudiziale, riservandomi di votare contro.

**PICCON.** Domando la parola per fare una proposta che forse concilierebbe gli interessi delle due provincie. Siccome a Nizza i negozianti non intendono che questo commercio possa essere un motivo di frode, forse adottando la proposta che si paghi il diritto all'entrata, ma che poi si restituisca questo diritto all'uscita, potrebbero combinarsi i rispettivi interessi.

**PRESIDENTE.** Ritira la prima, e fa questa seconda?

**PICCON.** Non ne ho fatta alcuna prima.

Il deposito del signor Airenti, sarebbe un deposito reale o fittizio?

**PRESIDENTE.** Il deputato Airenti propone:

« Gli olii continueranno a godere della franchigia all'approdo di Nizza, ma essi saranno sottoposti al deposito fittizio. »

**PICCON.** Ha parlato del deposito simile a quello che vi era in San Pier d'Arena. Ora in San Pier d'Arena vi è un deposito reale e non fittizio.

**AIRENTI.** Mi pare che la vera portata della mia proposizione non è stata compresa nè dal signor ministro dei lavori pubblici, nè dal signor ministro d'agricoltura e commercio.

Io ho fatto in sostanza questo riflesso: ho detto, che quando si è trattato di votare le categorie di questa riforma di tariffa, si è stabilito fra le altre cose un diritto sull'introduzione degli olii esteri, per i fini in ragione di lire 20, e per quelli da fabbrica, in ragione di lire 5 per quintale; ho quindi soggiunto, che se si adottavano quali trovansi proposti gli articoli 59 e 42 delle attuali disposizioni, questo stesso diritto che stava nella tariffa scritto nelle somme ora dette di lire 20 rispettivamente e di lire 5, in fatto non sarebbe più stato che di lire 10 e lire 2 50; e il motivo di ciò si è quello, che dopo di me hanno già ripetuto molti altri, vale a dire, che gli olii esteri i quali si introducono attualmente nello Stato, generalmente si importano nei vari depositi o di San Pier d'Arena od altri legittimamente stabiliti, e di lì volendoli introdurre nello Stato è forza pagarne il rispettivo diritto in conformità della tariffa; da oggi in avanti però potendo gli olii entrare liberamente nel porto franco di Nizza, ognuno vede che chiunque voglia introdurre degli olii ora detti in consumazione, invece o di spedirli in San Pier d'Arena, o negli altri depositi, o di metterli dall'uno o l'altro di questi siti in via di consumazione all'interno si spediranno in Nizza, da Nizza si spediranno ove allo speculatore converrà, e quindi si faranno entrare nello Stato col pagamento della metà del diritto, mediante la facile dichiara che quell'olio è olio di Nizza, non potendo a questa operazione essere d'ostacolo la spesa minima che per essa è necessaria, come già dissero i precedenti oratori. Il signor ministro ha fatto un'altra difficoltà; egli ha detto: le qualità degli olii sono pienamente conosciute, e gl'intelligenti distinguono benissimo quello di Cefalonia, quello delle isole, quello di Napoli, ecc. da quello di Nizza: veramente io non ammetto che fra i doganieri saranno molti quelli in grado di conoscere e distinguere le di-

verse qualità d'olio che ora il Governo, anche potendolo, sia in grado di stabilire degli abili conoscitori in tutti gli uffici di dogana, in cui la cosa potesse divenire opportuna; ma prescindendo anche da ciò per convincere la Camera della difficoltà del fatto, le indicherò una circostanza conosciuta.

In Francia, prima dell'ultime riforme della tariffa doganale colà fattesi, si distingueva con diversità di dazio la diversa qualità degli olii nel modo precisamente stato ora da noi adottato, tassando in una somma maggiore gli olii fini, in una minore gli scadenti, e guastando quelli dichiarati di quest'ultima specie colla trementina; in quel paese però l'esperienza ha dimostrato che appunto essendo cosa difficilissima il distinguere le une dalle altre le diverse qualità degli olii, e che troppo facile essendo il sedurre i doganieri, si introducevano giornalmente, come olii infimi, olii buonissimi, ai quali invece della trementina prescritta si frammischiavano altri ingredienti inetti a guastare in modo alcuno la natura dell'olio, era indispensabile di abbandonare affatto ogni distinzione di qualità, e perfino il sistema di guastare quello dichiarato infimo colla trementina, e invece di pareggiare interamente il diritto dell'olio fino e dell'olio infimo; ciò che realmente è stato fatto.

Ora, se in Francia si è incontrata tanta difficoltà nel distinguere le diverse qualità dell'olio, come potremo lusingarci che i nostri doganieri saranno più abili di loro, e potranno con tanta facilità precisare qual sia l'olio di Nizza, quale quello di Cefalonia o di un altro luogo qualunque? Ma diasi anche per un momento possibile e facile il conoscere le diverse qualità d'oli, voi vedete, o signori, che ad ogni importazione nasceranno poi contestazioni fra lo speculatore e i doganieri. Il proprietario che l'avrà dichiarato di Nizza lo vorrà realmente tale; all'opposto i doganieri diranno che non lo è; quindi perizie per decidere la questione, quindi sentenze, e così per ogni introduzione d'olio una lite. Dietro tutto ciò mi pare e sostengo che si deve cercare un mezzo termine all'oggetto di non pregiudicare in primo luogo l'erario, e secondariamente anche i produttori dell'olio, i quali non devono assolutamente ottenere nella realtà una protezione minore di quella che la Camera ha creduto dovere loro concedere discutendo le categorie.

Questo mezzo termine parmi d'averlo trovato conveniente, quando proposi che anche in Nizza gli olii esteri si introducano in deposito.

Con ciò tutti coloro che faranno entrare degli olii in Nizza dovendo farne consegna alla dogana, o li riesporteranno all'estero, ed allora ogni responsabilità a loro riguardo cesserà, o non faranno questa riesportazione giustificata, ed allora dovranno pagarne il relativo dritto.

Questo essendo pertanto l'unico scopo della mia proposta, non vedo il perchè non dovrebbe essere adottata, sia nell'interesse dell'erario, come nell'interesse delle provincie oleifere, a meno che non si trovi un altro mezzo termine migliore, al quale volentieri aderirò. Ma se non si provvede, ripeto, ritenga la Camera che coll'adozione pura e semplice delle proposte disposizioni da me notate, si verrà a togliere all'erario la metà del dazio, e all'olio indigeno la metà della protezione che si sono votati nella presente riforma di tariffa.

**DI REVEL.** Io credo che le discussioni che hanno luogo su questa tariffa siano la conseguenza della precipitazione colla quale si è compilata la medesima, ed egualmente della sollecitudine che la Commissione ha dovuto porre nel darne cognizione alla Camera.

**FARINA PAOLO, relatore.** La Commissione non se ne è occupata.

**DI REVEL.** Io credo che le discussioni che nascono dipendono da ciò, che cioè la Commissione non ha potuto abbastanza occuparsi della questione che ora si agita.

Io osservo che nella proposizione del Ministero l'intenzione evidente è stata quella di restringere le agevolzze del porto franco, e non certo di ampliarle. Per conseguenza parmi non poter dire che il Governo abbia avuto intenzione di concedere pel contado di Nizza un favore maggiore di quello che potesse avere pel passato.

Ora, se noi riguardiamo a quello che succedeva pel passato (ritenendo pur sempre che qui si tratterebbe d'un dritto differenziale di favore per gli olii e gli altri articoli che sono contemplati nel paragrafo 3 che qui si discute), noi osserviamo che i diritti differenziali in allora non venivano concessi che allorchando le mercanzie transitavano pel colle di Tenda, ed essendo questo scalo molto disastroso, e costoso il minor dazio, era inteso a supplire alla maggiore spesa di trasporto che occorreva a chi presceglieva quella via.

Quindi io credo che anche in questo caso la proposta del Ministero debba intendersi, che l'ammissione in Piemonte abbia luogo per lo scalo di Tenda, poichè è detto:

« Qualora gli articoli contemplati nel suddetto paragrafo 3 fossero dal contado di Nizza introdotti in Piemonte od in Sardegna, vi saranno soggetti al pagamento della sola metà del dazio stabilito dalle leggi in vigore, quando si faccia constare del già eseguito pagamento dell'altra metà. »

Io dunque credo che realmente la riforma sia per l'introduzione da Nizza in Piemonte; ora questa non può aver luogo che direttamente per via dello scalo di Tenda. Dirò di più, che se si fosse voluto in genere intendere che quando un dazio era già stato per metà pagato nel contado, la merce non dovesse più scontare l'altra metà entrando nello Stato, non si sarebbe usata la locuzione « Piemonte » che è restrittiva ad una parte dello Stato, e si sarebbe invece detto: « sia diretta negli Stati di terraferma, od in Sardegna. »

Io credo quindi che ogni difficoltà venga da che non si è aggiunta la clausola « per lo scalo del colle di Tenda, » che quando si aggiunga questa dichiarazione allora i produttori di olio della riviera di ponente non abbiano più ad avere timore alcuno, perchè gli olii di Nizza sarebbero considerati come olii esteri, e andrebbero sottoposti a tutte le discipline che sono stabilite per questi. Quindi mi pare che con quest'aggiunta si riparerebbe a tutto.

Dico di più che riandando la tariffa attualmente in vigore, vedo che le concessioni in favore erano ristrette al passaggio di Tenda; credo dunque che qualora l'articolo fosse così concepito: « Qualora gli articoli contemplati nel suddetto paragrafo 3 fossero introdotti in Piemonte per lo scalo di Tenda, o in Sardegna, ecc., » si eviterebbe ogni dubbio.

Mi duole che il signor ministro non sia presente, perchè avrebbe potuto meglio spiegare il suo intendimento; però nell'incertezza in cui siamo mi pare che questa interpretazione sia la più consona alle circostanze.

**DEFORESTA.** Mi duole di non poter accostarmi all'opinione dell'onorevole signor conte di Revel. Io non credo che l'intenzione del ministro nel proporre la disposizione di cui nell'articolo 42 della tariffa sia stata quella di restringere il favore della metà dei diritti unicamente allo scalo di Tenda.

Quando io scorgo che si dice: « le merci che dal contado di Nizza saranno importate in Piemonte od in Sardegna, » ciò mi dimostra che il favore non è limitato per le merci che sono introdotte in Piemonte per lo scalo di Tenda.

Aggiungo poi che se si adottasse quest'interpretazione si recherebbe grave pregiudizio alla provincia di Nizza.

Io spero che le strade coll'andare del tempo verranno migliorate, e mi lusingo che la Camera ammetterà i lavori che sono stati proposti per queste miglorie. Ma la Camera ha inteso in altra circostanza che si richiederanno 12 anni soltanto per fare il traforo del colle di Tenda.

Frattanto se la riduzione del dritto non è limitata allo scalo di Tenda noi potremmo forse in certe circostanze valerci della strada ferrata di Genova che abbiamo contribuito a costruire, ma diversamente non potremmo profittare alcunamente, perchè i nostri prodotti che non entrassero in Piemonte per la via di Tenda sarebbero considerati come prodotti esteri.

Io quindi non posso a meno di oppormi alla limitazione della riduzione del dritto per i prodotti importati in Piemonte per la via di Tenda, e credo che si mantenga il progetto del Ministero, in quanto accorda il favore della riduzione dei diritti sui prodotti del contado di Nizza, qualunque sia la via per cui vengano in Piemonte.

**BONAVERA.** Alla proposizione fatta dall'onorevole deputato Di Revel è già stato risposto per parte dei signori Nizzardi; io però potrei ancora soggiungere che questa proposta non rimedia niente affatto agli inconvenienti già segnalati, i quali io non ripeterò per non voler abusare dei momenti della Camera.

**FARINA PAOLO, relatore.** Quantunque la proposta dell'onorevole deputato Di Revel non rimedi interamente agli inconvenienti, è però forza convenire che allo stato attuale delle cose li attenua non poco. Infatti, noi di presente col votare l'articolo a seconda del progetto, concediamo ai Nicesi un favore non mai avuto, perchè accordiamo loro d'introdurre in Piemonte, anche per via di mare, l'olio proveniente dal loro porto franco, pagando la metà dei dritti che pagano introducendoli per altra parte. Prego quindi la Camera, e vorrei anche pregare il signor ministro delle finanze, ma non lo veggo più al suo banco...

**PRESIDENTE.** Si recò al Senato dove richiedevasi la sua presenza per la discussione della legge per la tassa sulle successioni.

**FARINA PAOLO, relatore.** Non intendo di fargli rimprovero per la sua assenza, ma dico che ora non si trova presente, e in questo gravissimo imbarazzo io non saprei troppo bene come uscirne. Faccio osservare però che questa discussione dovendosi sospendere fino a lunedì perchè nel giorno di domani devesi dar passo ad un'altra legge, si potrebbe molio opportunamente passare oltre, e rimandare questi articoli alla Commissione, onde ella veda di mettersi d'accordo col Ministero, e fare in modo di non vincolare la libertà del porto franco di Nizza che ancora si conserva; poichè si conserva temporaneamente questo porto franco, è giusto che si mantengano quei pochi vantaggi che può apportare, e procuri anche, unitamente al Ministero, di sciogliere quest'imbrogllo. Ciò non incaglia per nulla la discussione, potendo la Camera lasciare addietro questi articoli, ed approvare quelli che vengono dopo. In questo frattempo la Commissione potrà avere in pronto per lunedì una relazione da fare alla Camera in proposito.

Insisto dunque perchè questi articoli vengano rimandati alla Commissione, onde ella cerchi di mettersi d'accordo col Ministero su quest'incidente.

**PRESIDENTE.** Il signor Farina propone dunque il rinvio alla Commissione di questi articoli.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**DI REVEL.** Domanderei allora che il rinvio contemplasse

anche le altre disposizioni relative a Nizza, onde non accade di dover fare ulteriormente altre discussioni a questo proposito.

**PRESIDENTE.** Faccio presente che la proposta del signor Di Revel sarebbe maggiormente utile, perchè avendo la Commissione proposto un altro sistema, non si è perciò lungamente occupata delle disposizioni che cadono ora in discussione, e potrebbe ora prepararsi meglio su tale argomento.

Proporrei quindi alla Camera di sospendere la discussione relativa alle disposizioni riguardanti il contado di Nizza, e di intraprendere quella relativa alle disposizioni speciali all'isola di Sardegna.

Chi approva questa proposta voglia alzarsi.

(È approvata.)

« Art. 55. L'isola di Sardegna è interamente soggetta alle leggi e tariffe doganali della terraferma. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 56. Lo scambio tra la Sardegna e la terraferma dei prodotti nati e manufatturati o sdoganati in ambe le parti dello Stato, sarà esente dal pagamento di ogni diritto mediante l'osservanza delle formalità indicate agli articoli 61 e 62. »

Sarà necessario leggere questi due articoli:

« Art. 61. Per lo scambio tra la Sardegna e la terraferma dei prodotti nati e manufatturati in ambe le parti dello Stato, di cui all'articolo 56 della presente legge, è necessario:

1° Che alla dogana di partenza alla quale saranno presentate le merci, si produca l'attestato di origine, qualora vi sia fondato motivo di dubbio sulla stessa.

2° Che levata alla stessa dogana una bolletta a cauzione, s'imbarchino su bastimento nazionale.

« Per le merci suddette, il cui diritto di uscita non è maggiore di lire 1 per ogni cento chilogrammi, o per ogni cento litri, si potrà sostituire alla formalità della bolletta a cauzione, contemplata al paragrafo 2, una bolletta di circolazione.

« Art. 62. Le merci straniere già nazionalizzate mercè sdaziamento in terraferma o Sardegna, godranno della facoltà concessa dall'articolo 56 della presente legge, purchè, in luogo dell'attestato di origine e del riconoscimento di nazionale produzione, la relativa bolletta di cauzione accenni il già operato sdaziamento all'entrata, citando il relativo spaccio, del quale però ancora duri la validità; si adempiano le altre condizioni prefisse dall'articolo 61 per le merci nazionali; ed inoltre all'arrivo si riconoscano laminati od altri trimenti marchiate, ove trattisi di merci a tal cautela seggette. »

A quest'articolo la Commissione non ha fatta variazione.

**SULIS.** Io noterò che l'articolo 61 del progetto ministeriale, 45 della Commissione, al primo paragrafo dove è detto « che alla dogana di partenza, alla quale saranno presentate le merci, si produca l'attestato d'origine, » io vorrei si dicesse invece: « alla quale saranno presentati i colli di mercanzia destinati al commercio. »

Questa variazione io la voglio introdurre coll'intendimento solo di far sì che quelle minute merci, le quali per avventura recherebbe seco il viaggiatore, non vengano sottoposte a nessuno di questi incomodi che necessariamente deve produrre l'attestato d'origine. Che l'attestato d'origine sia necessario, io lo capisco, quando che si tratti di operazioni commerciali, ma quando si tratta di una piccola quantità di minutissime merci che vengono ad essere trasportate col viaggiatore medesimo, mi pare che ciò non debba avere luogo.

Pertanto io alla maggiore chiarezza della cosa che all'entità badando, proporrei che invece di dire *merci*, si dicesse « i colli di mercanzia destinati al commercio. »

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Io credo che a questa osservazione del deputato Sulis è applicabile l'eccezione portata dall'articolo 50 del progetto della Commissione che dice:

« Gli effetti dei viaggiatori e degli artisti che passano dalla terraferma alla Sardegna, e viceversa, saranno esenti da ogni formalità, nonchè dalla verifica interna, purchè risulti dal giornale di bordo non avere il bastimento approdato in alcun porto straniero. »

Per tal modo gli effetti dei viaggiatori che escono dalla Sardegna per portarsi in terraferma sono esenti; quando poi si tratta di merci delle quali si disputa sull'origine, si tratta certamente di merci che sono destinate per operazioni commerciali.

**SULIS.** Sotto questo nome di *effetti* non si possono comprendere quelle minute merci di cui volli discorrere, per esempio, un canestro di aranci, un cofanetto di dolci, o di altri piccolissimi prodotti che per avventura può portare seco il viaggiatore. Veramente sotto il nome di *effetti del viaggiatore* taluno non comprenderebbe che il baule, il vestiario e cose simili. Come ho già avuto l'onore di dire, io faccio questa osservazione solamente per chiarire bene l'importanza da darsi in pratica all'articolo medesimo, perchè i doganieri non possano richiedere il certificato d'origine a queste minutissime merci.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Prego il signor deputato Sulis di osservare che il certificato d'origine è richiesto solamente quando vi sia fondato motivo di dubitare sulla merce che s'importa.

Se un viaggiatore viene dalla Sardegna con un canestro di frutta o di altro, chi presiede alle dogane non può dubitare che le abbia comperate altrove.

Quindi mi pare che l'eccezione che egli desidera introdurre nella legge sia compresa in questo primo paragrafo, e che ammettendola come egli vorrebbe, porterebbe troppo gravi conseguenze.

**SULIS.** Se il signor ministro intende di provvedere a questa cosa nel regolamento che farà per l'esecuzione di questa legge, io non insisterò d'avvantaggio.

**GALVAGNO, ministro dell'interno.** Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Il deputato Farina ha la parola.

**FARINA PAOLO, relatore.** Faccio osservare che a ciò provvede l'articolo 66, il quale dice:

« Gli effetti dei viaggiatori e degli artisti che passano dalla terraferma alla Sardegna, e viceversa, saranno esenti da ogni formalità, nonchè dalla verifica interna, purchè risulti dal giornale di bordo non avere il bastimento approdato in alcun porto straniero. »

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 56, col 61 e 62.

(La Camera approva.)

Articolo 57 del progetto ministeriale:

« Sono quindi aboliti:

« 1° Il diritto di bilancia che si riscuoteva sugli anzidetti prodotti giusta gli articoli 14 e 16 del decreto reale del 6 maggio 1848.

« 2° Il diritto *scalare* di entrata e di uscita stabilito per la Sardegna dall'articolo 4 del regio decreto suddetto rispetto alle importazioni ed esportazioni del frumento, e della farina di frumento, ritenendo esenti quelli provenienti o destinati alla terraferma, ed applicando alle importazioni ed esportazioni per l'estero i diritti stabiliti nella tariffa generale.

« 5° La disposizione dell'articolo 16 del decreto medesimo, che esclude dal beneficio del libero scambio tra la Sardegna e la terraferma le seguenti merci sdoganate in ambe le parti dello Stato, cioè:

a) il frumento e la farina di frumento,

b) le derrate coloniali,

c) le merci straniere soggette a dazio d'entrata maggiore del 5 per cento se a valore, o di lire 6 al quintale ed all'ettolitro se a peso o misura, o di centesimi 10 per capo se a numero.

« 4° L'articolo 9 del decreto stesso relativo al dazio speciale della Sardegna per l'entrata della soda artificiale.

« 5° Gli articoli 8, 10, 11 e 18 del decreto suddetto eliminati per le riforme presenti.

« 6° L'articolo 12 dello stesso decreto, ritenendo che i diritti differenziali per le bevande, olii, grani, ecc., saranno regolati come in terraferma.

« 7° L'articolo 19 del decreto suddetto contenente alcune eccezioni concernenti lo scambio de' prodotti tra il contado di Nizza e la Sardegna.

« 8° L'articolo 5 del decreto medesimo relativo alle carte e tarocchi, le quali, tanto all'entrata che all'uscita, saranno soggette al dazio stabilito nella tariffa generale.

« 9° L'articolo primo del regio decreto del 6 ottobre 1849 pel quale l'introduzione e l'estrazione delle merci nate e lavorate nei regi Stati del continente e di Sardegna non era ammessa che per le dogane composte almeno di 2 impiegati del servizio sedentario.

« 10. Finalmente, qualunque altro provvedimento contrario alle disposizioni della presente legge. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

« Art. 58 del Ministero, e 43 della Commissione. Riguardo ai generi di nazionale privativa, continueranno ad osservarsi l'articolo 6 del decreto 6 maggio 1848, e le leggi del 5 e 19 febbraio 1850. »

(È approvato.)

« Art. 59. Lo scambio de' prodotti tra la Sardegna, il contado di Nizza e le terre extra-doganali, sieno di origine e manifattura nazionale o straniera, sarà regolato secondo le tariffe e le leggi di dogana esistenti pel contado di Nizza e le terre extra-doganali, rispetto al Piemonte. »

Qui la Commissione aveva proposta questa variazione:

« Lo scambio tra la Sardegna e la terraferma potrà effettuarsi per tutti gli uffizi dogarali.

« Quello dei prodotti stranieri sdoganati in una delle due parti dello Stato sarà limitato agli uffizi composti. »

Ma bisogna ritenere che questa proposta della Commissione era in relazione all'abolizione del porto franco di Nizza.

**SULIS.** Farò osservare al signor presidente che quest'articolo della Commissione corrisponde all'articolo 60 del Ministero, e che l'articolo 59 è stato soppresso; del resto riguardo a quest'articolo 59 ove si volesse conservare dirò, che veramente io non so capacitarvi perchè dicasi in quest'articolo, che « lo scambio dei prodotti, ecc.: sarà regolato secondo le tariffe e le leggi di dogana esistenti pel contado di Nizza, e le terre extra-doganali, rispetto al Piemonte: » io, dico, non so capacitarvi se le menzionate leggi di dogana siano quelle esistenti prima di questa tariffa daziaria, ovvero se si debbano riferire alle leggi ed alle disposizioni di questa tariffa medesima.

Se il senso di quest'articolo fosse che si dovesse osservare nelle trattazioni commerciali tra il contado di Nizza e la Sardegna le leggi di dogana esistenti finora, certamente mi vi

opporrei, tanto più perchè nell'articolo 43 che fu rimandato alla Commissione, veggio detto che le merci, le quali dal Piemonte passeranno al contado saranno esenti dai diritti di uscita.

Se si continuava la discussione su quest'articolo 43, io avevo in animo di proporre un'aggiunta con cui venisse stabilito che le merci che dal Piemonte o dalla Sardegna passeranno al contado di Nizza siano esenti dai diritti di uscita. Difatti, evidentemente si vuole con quell'articolo diminuire fin d'ora parte dei mali effetti che provengono dall'attuale separazione doganale tra Nizza e Piemonte.

Io lodo questa disposizione, ma non iscorgo motivo per cui essa non venga estesa alla Sardegna, la quale in virtù di questa legge è intieramente fusa con il Piemonte medesimo.

Nel rapporto fatto dal Ministero si dice che la maggior parte del grano e granaglie che s'importano in Nizza proviene dalla Sardegna.

Ora, se voi fate sì che i grani e le granaglie che vengono dalla Sardegna portate a Nizza siano libere dai diritti di uscita, è evidente che i negozianti che porteranno dalla Sardegna a Nizza le loro granaglie, potranno fare maggiori facilitazioni nel prezzo ai consumatori, laonde è che utilità ne verrà all'isola in quanto alla più facile esportazione dei cereali destinati al contado nizzardo, ed utilità assai ne proverà pur esso.

Io perciò propongo la soppressione di quest'articolo 59, il quale è abbastanza confuso, e di più porrebbe innanzi un principio, il quale potrebbe incagliare le discussioni ulteriori della Camera relativamente agli articoli riferentisi al contado di Nizza già rimandati alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Quantunque mi sembri che quest'articolo non abbia poi così stretto rapporto colle disposizioni relative al contado di Nizza, tuttavia avviserei anch'io che se ne sospendesse la discussione, e si rimandasse insieme a quelli che riguardano il contado di Nizza.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Quando il progetto della Commissione portava l'immediata soppressione del porto franco, opino veramente che fosse ragionevole l'abolizione di quest'articolo, ma ora che il porto franco è conservato sino al 1854 credo che debba sussistere l'articolo del progetto ministeriale.

Quest'articolo stabilisce che i prodotti che dal contado di Nizza vanno in Sardegna pagheranno come se venissero dal Piemonte, e quelli che dalla Sardegna vanno a Nizza non pagheranno, come non pagano quelli che vanno a Nizza dal Piemonte. Io credo che quest'articolo debba andare inteso in questo modo; tuttavia non dissento a che sia rimandato alla Commissione, quantunque creda indispensabile di mantenerlo.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se intenda rimandare quest'articolo alla Commissione.

**SULIS.** Domando la parola per rispondere a quanto venne di dire il signor ministro, quantunque annuisca di buon grado alla proposta del signor presidente.

Diceva il signor ministro che sussisteva la soppressione dell'articolo 59, stantechè secondo la proposta della Commissione il porto franco di Nizza veniva abolito, ma ora che sino al 1854 è conservato, dovere sussistere quest'articolo.

Io noterò al signor ministro che all'articolo 43 è espresso, che le mercanzie che vengono dal Piemonte avviate a Nizza siano esenti dal diritto d'uscita.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** L'articolo 43 del progetto ministeriale è rimandato alla Commissione.

**SULIS.** Va benissimo; io volevo soltanto dire che quest'ar-

ticolo 43 esiste pur ora che non rimane abolito il porto franco di Nizza, ed esso fa sì che una maggior facilità si accorda al commercio da Nizza al Piemonte, e viceversa, non ostante la separazione doganale esistente.

Ora che, per effetto di questo nuovo daziario ordinamento, cade ogni barriera tra il Piemonte e la Sardegna, io ripeto il mio argomento di poc'anzi, cioè che la facilità accordata dall'articolo 43 al commercio piemontese e nizzardo deve estendersi anche al sardo; adunque ben vede il signor ministro che l'osservazione da lui fattami di differenza non può ritenersi per buona.

Io, ripeto, non mi oppongo a che si rimandi quest'articolo alla Commissione, credo anzi che ella si farà carico di questa osservazione, e farà in modo che nella tornata di lunedì ogni cosa riesca di buon accordo definita.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il rinvio di quest'articolo 59 alla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 60. Lo scambio dei prodotti nazionali tra la Sardegna e la terraferma potrà effettuarsi per tutti gli uffizi doganali.

« Quello dei prodotti stranieri sdoganati in una delle due parti dello Stato sarà limitato agli uffizi composti. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Gli articoli 61 e 62 furono già adottati.

« Art. 63. La validità di cui è fatto cenno all'articolo 62 è limitata a sei mesi dall'epoca dello sdoganamento. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 64. L'agevolezza della bolletta di circolazione, di cui all'articolo 61, si estende alle merci nazionalizzate soggette ad un diritto non maggiore di lire 20 per ogni 100 chilogrammi, o per ogni 100 litri. »

(È approvato.)

« Art. 65. L'esenzione del dazio per le mobiglie, effetti ed attrezzi, che per trasferimento di domicilio si scambiano tra la Sardegna e la terraferma, e tra l'isola stessa, il contado di Nizza e le terre extra-doganali, già stabilita con regio decreto del 3 febbraio 1849, sarà applicata mediante più miti condizioni che verranno determinate da apposito regolamento. »

(È approvato.)

« Art. 66. Gli effetti dei viaggiatori e degli artisti che passano dalla terraferma alla Sardegna, e viceversa, saranno esenti da ogni formalità, nonchè dalla verifica interna, purchè risulti dal giornale di bordo non avere il bastimento approdato in alcun porto straniero. »

(È approvato.)

« Art. 67. Riguardo alle merci estratte colle facoltà di cui all'articolo 59, sarà tuttavia permesso all'arrivo loro in terraferma od in Sardegna il trasbordarle, purchè si osservino le relative formalità; ed ove tali merci si esportino per fuori Stato, se ne paghi il diritto di uscita. »

(È approvato.)

« Art. 68. La restituzione dei dazi di entrata stabilita o da stabilirsi sulle materie prime per l'esportazione all'estero degli articoli fabbricati nella Sardegna, verrà unicamente applicata dalle dogane di Cagliari, Porto Torres ed Oristano, e sempre quando gli articoli godenti di siffatta restituzione sieno in quantità non minore di 100 chilogrammi, e si osservino le cautele a tal uopo prescritte. »

(È approvato.)

« Art. 69. Per la mancanza di regolare scarico alle bollette

a cauzione di cui negli articoli 61 e 62, s'incorrerà la multa del doppio del dazio stabilito dalla tariffa generale per la esportazione al fuori Stato. »

(È approvato.)

« *Diritto di riesportazione* (ostellaggio). — Art. 70. Le merci estere che sono estratte dai depositi reali e fittizi, ossia di spettanza del Governo e di privati, e dal porto franco di Genova per essere riesportate direttamente per via di mare, vanno soggette al diritto di 50 centesimi, secondo le unità stabilite nei diritti d'entrata, ritenendo però che quelle a chilogramma ed a litri dovranno formarsi di cento. Sono per altro soggetti al diritto speciale di soli centesimi 10 gli articoli della 12<sup>a</sup> categoria. »

La Commissione propone la soppressione.

**FARINA PAOLO, relatore.** La Commissione, nel proporre la soppressione di quest'articolo, fu indotta dall'osservazione che questo diritto non esiste attualmente; e che mentre si cerca di facilitare per quanto è possibile il commercio, veniva ad essere troppo grave tanto più se si riflette che avendo noi abbassati molti diritti d'importazione, questo diritto che si percepiva per il semplice fatto del deposito nel porto franco, fatto che, siccome è sommamente giovevole al commercio senza aggravio per lo Stato, si vuole, per quanto è possibile, promuovere, onde non diventi soverchiamente pesante per i depositi nel porto franco che si vogliono agevolare, anzichè aggravarli di pesi.

Ritenga la Camera che oggi per fare depositi nei porti franchi dello Stato, e specialmente in quello di Genova che è il più importante, i negozianti debbono sopportare spese gravissime, e a cui non si è sottoposti negli altri paesi, per il motivo che non si possono accostare le loro barche per effettuare lo sbarco; e per conseguenza sono obbligati a far lunghissime stallie nei porti per dar tempo alle barche, delle quali debbono servirsi come intermediario per operare lo scarico, onde dare tempo alle barche che possano accostarsi ai portoni del porto franco. Se questo diritto fosse stato stabilito quando già esistessero dei *docks*, quando vi fossero già delle facilitazioni per lo sbarco delle merci, la Commissione non avrebbe avuto difficoltà di ammetterlo, ma nello stato attuale delle cose essendo già il deposito nei porti franchi, e specialmente in quello di Genova, assai incagliato e reso difficile, la Commissione, credette che nel tempo stesso che si diminuivano gli altri dazi di navigazione per facilitare il commercio marittimo, non fosse il caso di togliere ciò che si è accordato con un'altra legge.

Infatti noi abbiamo fatto qualche diminuzione sui diritti di navigazione per favorire specialmente i porti franchi e il movimento commerciale marittimo; ora se da una parte accordiamo 10 centesimi, e dall'altra parte ne togliamo 50, è cosa evidente che invece di agevolare le operazioni di commercio, noi le incagliamo maggiormente.

Per tutti questi motivi, la Commissione ha creduto di potere sopprimere questi diritti, salvo pur sempre il diritto di ostellaggio che si percepisce sotto questo titolo, benchè sia un corrispettivo del magazzinaggio che si opera nei magazzini dello Stato, com'è consecrato nella nota dell'antica tariffa.

Quindi la Commissione ha creduto che non fosse il caso di portare nessuna innovazione a questo proposito alla legge esistente; stantechè, ripeto, l'innovazione che si farebbe adesso verrebbe a distruggere tutto ciò che si è fatto in favore della navigazione colle leggi che si sono e dal Parlamento e dal Governo adottate.

Spero che questa soppressione sarà mantenuta dalla Camera ed anche dal Ministero, giacchè alla fin fine non si

tratta che di un tenue reddito, e che, altrimenti facendosi, distruggerebbe da una parte ciò che si è già fatto dall'altra.

Non facendosi del resto mutazione alcuna al diritto di ostellaggio, è evidente che restano in vigore le leggi attuali.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Io non saprei dire se il ministro delle finanze abbia o no aderito a questa proposta, perchè non sono su ciò abbastanza informato: quello che ho sentito si è, che attualmente un diritto di ostellaggio esiste.

**FARINA PAOLO, relatore.** Questo si lascia intatto.

**GALVAGNO, ministro per l'interno.** Su questo veramente non saprei che cosa dire, perciò pregherei la Camera a sospendere la deliberazione di quest'articolo perchè il ministro delle finanze possa dichiarare se accetta o no la proposta della Commissione.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io accetto la sospensione.

**PRESIDENTE.** La Camera intende di sospendere il suo voto su quest'articolo?

*Voci generali.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** Sarà anche questo sospeso.

« Art. 72. Le merci di transito sono esenti da ogni diritto, salve le seguenti eccezioni, cioè:

« Tabacco in foglia, per ogni 100 chilogr. L. 0 50

« Id. fabbricato id. » 50 »

« Tarocchi ed altre carte da giuoco:

« Per ogni mazzo di carte ..... » 0 04 1/2

« Id. di tarocchi ..... » 0 09

« Sale, per ogni 100 chilogr. .... » 0 50

« Il Governo dovrà stabilire le cautele che saranno ravviate convenienti ond'evitare ogni abuso. »

A quest'articolo la Commissione propone soltanto una leggiera modificazione, aumenta cioè di un mezzo centesimo il diritto sulle carte, e di un centesimo il diritto sui tarocchi.

*Voci.* Vi è un errore di stampa.

**PRESIDENTE.** Sta bene che vi sia un errore di stampa, ma io vorrei sapere dov'è incorso l'errore, se cioè vi sia nel progetto del Ministero, oppure in quello della Commissione.

**FARINA PAOLO, relatore.** Io credo che l'errore stia nel progetto del Ministero, poichè il sale essendo un genere di privativa, se non erro, il suo smercio è superiore al prezzo reale.

Se si lasciasse l'introduzione a 50 centesimi, nessuno andrebbe più a prenderlo ai banchi del sale.

**PRESIDENTE.** Sarà conveniente di rimandare anche quest'articolo alla Commissione.

Pongo ai voti il rinvio di quest'articolo alla Commissione. (È approvato.)

« Art. 73. Il diritto di spedizione è di 2 centesimi per ogni lira, corrisposto in pagamento dei diritti d'entrata. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 74. Vi sarà esenzione da siffatto diritto per le bollette a pagamento di entrata che non eccedono l'ammontare di lire 7. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 75. Il diritto di bollo per ogni bolletta a pagamento di entrata o di uscita sarà di centesimi 7 quando l'ammontare delle stesse non eccede le lire 5. »

La Commissione aggiunge « per le altre è conservato il diritto attuale. »

**SULIS.** Quest'articolo 75 mi pare redatto un po' male; dice: « Il diritto per ogni bolletta sarà di centesimi 7, quando l'ammontare delle stesse non eccede le lire 5; » la parola

stesse che qui si riferisce alle bollette dovrebbe invece riferirsi al diritto...

**FARINA PAOLO, relatore.** Si dovrebbe dire « quando l'ammontare del diritto dovuto non ecceda, ecc. »

**PRESIDENTE.** Pare che sia abbastanza chiaro...

**SULIS.** Il diritto dovuto per le bollette in parte è dovuto per diritto di dogana, e in parte per diritto di bolletta; quindi sarebbe meglio stabilire la distinzione dei due diritti...

**PRESIDENTE.** « Il diritto di bollo per ogni bolletta a pagamento di entrata o di uscita sarà di centesimi 7, quando l'ammontare del diritto di bolletta non eccede, ecc. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 76. Le bollette a cauzione, ed i certificati di scarico semplici, nonchè le bollette di circolazione sono esenti dai diritti di bollo nell'estremo miriametro delle frontiere di terra. »

(È approvato.)

« Art. 77. Le bollette a cauzione ed i certificati di scarico triplici, sono soggetti al diritto di bollo di centesimi 40 ciascuno. »

(È approvato.)

« Art. 78. Il diritto di magazzinaggio sarà dovuto alla dogana nei di cui locali è soggiornata la merce. »

(È approvato.)

« Art. 79. Le dogane non riscuoteranno che quello rispettivamente dovuto, non tenuto conto dei diritti di magazzinaggio pagati o da pagarsi in altri uffizi per continuazione di deposito. »

(È approvato.)

« Art. 80. Le merci vi potranno soggiornare gratuitamente per dieci giorni compresi i feriat, oltre quello di arrivo.

« Se a cominciare dall'11° giorno non verranno ritirate saranno soggette al pagamento di 20 centesimi il collo per ogni mese.

« Trascorsi i primi 50 giorni, il mese incominciato si avrà per intero.

« Il collo eccedente il peso di 100 chilogrammi sarà calcolato per due o più secondo la concorrenza delle centinaia stesse.

« Eguali proporzioni di peso e di tempo saranno di base all'applicazione dei diritti circa le merci alla rinfusa o non imballate. »

(È approvato.)

« Art. 81. Si applicheranno alle merci il cui deposito è autorizzato le stesse norme e gli stessi diritti di magazzinaggio stabiliti all'articolo 80. »

(È approvato.)

« Art. 82. Le merci vi potranno soggiornare gratuitamente per 10 giorni, compresi i feriat, trascorsi i quali pagheranno per ogni collo centesimi 40 al mese, o se non saranno ritirate entro due mesi, si avranno per abbandonate. »

**CHENAL.** Je demanderais à monsieur le rapporteur de la Commission (regrettant que monsieur le ministre des finances ne soit pas ici) si des marchandises, une fois introduites dans un bureau de la douane, ne peuvent pas en être retirées par ceux qui en sont détenteurs, alors qu'ils reconnaissent que les objets qu'ils voudraient introduire dans les Etats sont taxés à un prix qu'ils regardent comme ruineux, comme au-dessus de la valeur même de ces objets.

Dans leur ignorance du tarif, il arrive fréquemment que des individus achètent des marchandises sous la réserve de les rendre dans le cas où ils trouveraient les droits trop élevés; mais une fois que ces marchandises sont entrées à la

douane, les préposés veulent, bon gré, mal gré les soumettre à la taxe, et ne les laissent jamais retirer sans que l'on ait payé les droits fixés par la loi.

Je demande donc si les individus qui se trouvent dans ce cas ne peuvent pas retirer leurs marchandises.

**FARINA PAOLO, relatore.** Osservo che a questa cosa si è già provveduto, perchè la legge che discutiamo ha già dichiarato quali sono le dogane dalle quali è permessa la riesportazione...

**CHENAL.** No! no!

**FARINA PAOLO, relatore.** Sì! sì!

**CHENAL.** L'explication de ma proposition est bien simple: il s'agit d'un individu qui entre dans le bureau de la douane, nanti d'un objet quelconque pour le faire douaner, mais qui, trouvant le tarif trop élevé, voudrait retirer cet objet et renoncer à le faire passer dans les Etats; le pourrait-il? Cette difficulté se présente chaque jour; elle est un sujet d'altercations fréquentes.

**PRESIDENTE.** Non è qui il luogo di fare questa proposta.

**CHENAL.** Il n'y a aucun article qui mentionne cette circonstance; j'ai été obligé de l'indiquer ici.

**PRESIDENTE.** Vous proposerez un article à part.

**CHENAL.** Eh bien! je le proposerai immédiatement après la votation de cet article.

**PRESIDENTE.** Prima pongo ai voti l'articolo testè letto.

(La Camera approva.)

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 3 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Discussione del progetto di legge per prestito all'estero di 75 milioni di lire.

## TORNATA DEL 14 GIUGNO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Presentazione d'un progetto di legge del ministro delle finanze per disposizioni relative alla legge del 5 corrente sull'alienazione di obbligazioni dello Stato — Discussione del progetto di legge per un prestito all'estero di 75 milioni — Discorso del deputato Menabrea in opposizione del medesimo — Spiegazioni del ministro dei lavori pubblici — Repliche — Osservazioni e opposizioni del deputato D'Aviernoz — Spiegazioni del ministro delle finanze — Schiarimenti e osservazioni del deputato Di Revel — Obbiezioni del deputato Despina in appoggio del voto del deputato Menabrea — Risposte del deputato Brofferio al deputato D'Aviernoz — Cenni del deputato Bastian — Opposizioni del deputato Sineo — Risposte del ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

**CAVALLINI, segretario,** dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**BRIGNONE, segretario,** espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

5956. Dorsier Augusto Lazzaro (petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.)

5957. Doro Pietro, canonico della collegiata di Savigliano, nel rappresentare che sopra le sue petizioni 291, 586, 879, state dalla Camera inviate al ministro degli affari ecclesiastici non si è provvisto, come giustizia richiedeva, fa nuova istanza perchè venga presa in considerazione l'attuale sua posizione.

5958. Varesio Michelangelo, ed altri 15 flebotomi esercenti nei mandamenti di Canale e Corneliano, chiedono che la legge con la quale viene circoscritto il loro esercizio, sia derogata, e migliorata con ciò la loro condizione.

5959. Il Consiglio comunale di Sale, provincia di Mondovì,

ricorre alla Camera, perchè con la nuova legge comunale si autorizzino i comuni a tassare le bestie lanute.

5960. Juillard Francesco, di Annecy (petizione contraria al disposto del regolamento.)

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Bertolini depone sul banco della Presidenza un progetto di legge che sarà comunicato agli uffici.

**CAVOUR, ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura e commercio.** Domando la parola per una comunicazione.

**PRESIDENTE.** Il ministro delle finanze ha la parola per una comunicazione.